



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

TUA S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ”

E

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 190/2012

“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”

[APPROVATO DAL CDA IL 23/10/2018]

[REV. APPROVATA DAL CDA IL 25/09/2020]

INDICE

DEFINIZIONI.....	7
STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	11
PARTE GENERALE.....	13
SEZIONE PRIMA	14
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	14
1.1 <i>Introduzione.....</i>	14
1.2 <i>Fattispecie di reato contemplate dal Decreto</i>	14
1.3 <i>I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente</i>	17
1.4 <i>I reati commessi all'estero</i>	18
1.5 <i>La natura della responsabilità dell'ente e relative sanzioni</i>	19
1.6 <i>Condizione esimente della Responsabilità amministrativa</i>	20
1.7 <i>Le Linee Guida ASSTRA per l'adozione del Modello.....</i>	21
1.8 <i>La Legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni</i>	22
1.9 <i>Evoluzione giurisprudenziale</i>	22
SEZIONE SECONDA.....	24
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TUA S.P.A.	24
2.1 <i>Storia, obiettivi e mission aziendale</i>	24
2.2 <i>Modello di Governance.....</i>	25
2.3 <i>Finalità del Modello</i>	26
2.4 <i>L'efficacia.....</i>	26
2.5 <i>La specificità</i>	27
2.6 <i>L'attualità.....</i>	27
2.7 <i>Destinatari</i>	27
2.8 <i>Struttura del Modello.....</i>	28
2.9 <i>Elementi fondamentali del Modello</i>	28
2.10 <i>Codice Etico.....</i>	29
2.11 <i>Presupposti del Modello</i>	29
2.12 <i>Modifiche e aggiornamento del Modello</i>	30
2.13 <i>Reati rilevanti per la Società.....</i>	30
2.14 <i>Individuazione delle attività "a rischio"</i>	31
2.15 <i>Principi generali di controllo interno</i>	32

2.16 I Modelli Organizzativi nell'ambito dei Gruppi	34
2.17 Modello di organizzazione, gestione e controllo delle società controllate da TUA S.p.A.	35
SEZIONE TERZA.....	36
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	36
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	36
3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	37
3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	38
3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	38
3.5 Modalità di attuazione dei flussi informativi verso l'ODV	39
3.5.1 Campo di applicazione	40
3.5.2 Flussi informativi (REPORT)	40
3.6 Whistleblowing	41
SEZIONE QUARTA	43
4. SISTEMA SANZIONATORIO.....	43
4.1 Destinatari e apparato sanzionatorio e/o risolutivo	43
4.1.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	43
4.1.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	43
4.1.4 Sanzioni nei confronti dei membri dell'OdV.....	44
4.1.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	44
4.1.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti	44
4.2 Aggiornamento del Modello	44
4.3 Informazione e formazione del personale	44
SEZIONE QUINTA	46
5. MISURE INTEGRATIVE ANTICORRUZIONE EX D.LGS 190 /2012	46
5.2 Individuazione delle aree di rischio	46
5.3 I soggetti interni.....	51
5.3.1 Il Consiglio di Amministrazione	51
5.3.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione	51
5.3.4 I Referenti per la prevenzione della corruzione	53
5.3.5 I Dirigenti.....	54
5.3.6 I Dipendenti.....	54
5.4 Formazione in tema di anticorruzione	55

5.5 Monitoraggio e mappatura delle attività'	55
5.6 Conflitto di interessi	55
5.7 Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (Controlli interni).....	56
5.8 Corresponsabilità' dei Referenti.....	56
5.9 Obblighi di informazione.....	56
PARTE SPECIALE.....	59
PARTE SPECIALE "A"	60
A. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	60
A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).....	60
A.1.1 Le fattispecie di reato previste all'art. 24 D.Lgs. 231/01.....	60
A.1.2 Le fattispecie di reato previste all'art. 25 D.Lgs. 231/2001.....	62
A.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento.....	65
A.3 Responsabile interno	66
A.4 Il Sistema dei controlli	66
PARTE SPECIALE "B".....	67
B. REATI SOCIETARI	67
B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter).....	67
B.2 Responsabile interno	70
B.3 Il Sistema dei controlli.....	70
PARTE SPECIALE "C"	72
C. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	72
C.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)	72
C.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	74
C.3 Responsabile interno.....	75
C.4 Il sistema dei controlli	75
PARTE SPECIALE "D"	76
D. REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA	76
D.1 Le tipologie dei reati di criminalità informatica (art. 24-bis)	76
D.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	78
D.3 Responsabile interno	79

D.4 Il Sistema dei controlli	79
PARTE SPECIALE "E"	80
E. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	80
E.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies)	80
E.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	80
E.3 Responsabile interno.....	81
E.4 Il Sistema dei controlli.....	81
PARTE SPECIALE "F"	83
F. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	83
F.1 Le tipologie dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)	83
F.2 Destinatari della Parte speciale: principi di comportamento	84
F.3 Responsabile interno.....	84
F.4 Il Sistema dei controlli	84
PARTE SPECIALE "G"	85
G. DELITTI IN VIOLAZIONE AL DIRITTO D'AUTORE.....	85
G.1 Le tipologie dei delitti in violazione al diritto d'autore (art. 25-novies)	85
G.2 Destinatari della parte speciale: principi di comportamento.....	86
G.3 Responsabile interno	86
G.4 Il Sistema dei controlli	86
PARTE SPECIALE "H"	87
H. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	87
H.1 Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 25-duodecies).....	87
H.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	87
H.3 Responsabile interno	88
H.4 Il Sistema dei controlli	88
PARTE SPECIALE "I"	89
I. REATI IN MATERIA AMBIENTALE.....	89
I.1 Le tipologie dei reati In Materia Ambientale (art. 25-undecies).....	89
I.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	95

<i>I.3 Responsabile interno</i>	96
<i>I.4 Il Sistema dei controlli</i>	96
PARTE SPECIALE “L”	97
L. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	97
<i>L.1 Le tipologie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter)</i>	97
<i>L.2 Aree a rischio</i>	97
<i>L.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento</i>	97
<i>L.4 Il Sistema dei controlli</i>	98
PARTE SPECIALE “M”	99
M. REATI TRIBUTARI	99
<i>M.1 Le tipologie dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</i>	99
<i>M.2 Responsabile interno</i>	102
<i>M.3 Il Sistema dei controlli</i>	103
PARTE SPECIALE “N”	104
H. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	104
<i>H.1 Il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 25-quinquies)</i>	104
<i>H.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento</i>	105
<i>H.3 Responsabile interno</i>	105
<i>H.4 Il Sistema dei controlli</i>	105
ALLEGATO A) – PROTOCOLLI	106
1. Acquisti di beni, servizi e consulenze	106
2. Selezione, assunzione e gestione del personale, compresi i rimborsi spese e le spese di rappresentanza.....	108
3. Flussi monetari, Bilancio e rapporti con gli Organi Sociali	111
4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità	113
5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive	114
6. Gestione dei finanziamenti pubblici	115
7. Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro.....	116
8. Gestione del servizio TRASPORTI/DEPOSITO E OFFICINA e degli adempimenti in materia ambientale (inclusa la partecipazione a bandi di gara).....	117
9. Gestione dei contenziosi	117
10. Gestione dei sistemi informativi.....	118

DEFINIZIONI

SOCIETÀ:	TUA – Società Unica di Trasporto Abruzzese S.p.A.
DECRETO:	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
IN HOUSE PROVIDING:	Il modello “ <i>in house providing</i> ” identifica il fenomeno di “autoproduzione” di beni, servizi o lavori da parte della Pubblica Amministrazione; ciò accade quando quest’ultima acquisisce un bene o un servizio attingendoli all’interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara e dunque al mercato
UNITÀ ORGANIZZATIVA	Ufficio/Funzione dotato di autonomia finanziaria e funzionale
SOGGETTI APICALI:	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società
SOGGETTI SUBORDINATI:	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente
CONSULENTI:	Soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale
DIPENDENTI:	Persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro interinale o parasubordinato
PARTNER:	Le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata

CCNL:	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da TUA S.p.A.
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO:	Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, ecc., quali ad es. Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, <i>job description</i> , procedure, disposizioni organizzative
DOCUMENTO INFORMATICO:	Qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli
ILLECITI AMMINISTRATIVI:	Illeciti amministrativi di cui all'art. 187- <i>quinquies</i> del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)
LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni
MODELLO:	Il presente documento così come previsto ex D. Lgs. 231/2001
DESTINATARI DEL MODELLO:	Tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi protocolli di attuazione
CODICE ETICO:	Il codice etico adottato dalla Società (Allegato A)
REATI PRESUPPOSTO:	Gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l'applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto
ATTIVITÀ SENSIBILI:	Attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto
PA:	Pubblica Amministrazione

PUBBLICO UFFICIALE:	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.
ORGANISMO DI VIGILANZA O ODV:	Organismo previsto dal D.Lgs. 231/2001 con funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello
REATI/ILLECITI:	Reati di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e illeciti ex L. 190/2012
SOGGETTI APICALI:	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della Società
LEGGE 190:	Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
D. LGS 14 MARZO 2013, N. 33:	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
PNA:	Piano Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 72/2013:	Approvazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Commissione) del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
Delibera n. 50/2013:	"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
DELIBERA N.831 DEL 3 AGOSTO 2016:	"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"
DELIBERA N.1064 DEL 13 NOVEMBRE 2019:	"Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"
OCSE:	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri
ANAC (EX CIVIT):	Autorità Nazionale Anticorruzione; valuta performance e trasparenza delle amministrazioni

RPC:	Responsabile della Corruzione
RTR:	Responsabile della Trasparenza
ARTA:	Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente
RUP:	Responsabile Unico del procedimento
ATI:	Associazione temporanea di imprese
INAIL:	Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
INPS:	Istituto Nazionale della Previdenza sociale
MATRICE/MAPPATURA:	Matrice dell'attività a rischio-reato
ASL:	Azienda sanitaria locale
SIAE:	Società italiana degli Autori ed Editori

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto da una **Parte Generale** e una **Parte Speciale**.

La **Parte Generale** ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione, nelle parti rilevanti ai fini del Decreto, della normativa specificamente applicabile alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La **Parte Speciale** ha ad oggetto l'indicazione delle attività "sensibili" – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- a) il *risk self assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- b) il *Codice Etico*, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- c) gli *Strumenti di attuazione del Modello: regolamento flussi*.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda e sulla intranet aziendale.

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Introduzione

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

1.2 Fattispecie di reato contemplate dal Decreto

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati, cc.dd. reati presupposto, indicati dal Decreto o comunque da una legge che preveda espressamente la responsabilità amministrativa dell'ente e le relative sanzioni, entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato.

Alla data di revisione del presente documento, i reati presupposto sono quelli che appartengono alle categorie indicate di seguito:

- **delitti contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.Lgs. 231/2001 (**artt. 24 e 25**). Questa categoria di reati è stata ampliata in seguito alla

novella apportata dalla Legge 190/2012 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 con l'introduzione del delitto di traffico di influenze illecite, con la modifica delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione e con la modifica del testo dei reati di cui agli artt. 316-ter, 318, 322-bis del codice penale.

Ancor più recenti sono le modifiche apportate dal D.Lgs. 75/2020 agli artt. 24 e 25 del Decreto. In particolare, all'art. 24 vengono introdotti i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzie e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, Legge 898/86) e prevista la possibilità di perpetrare gli illeciti penali in esso anche ai danni dell'Unione europea; all'art. 25 vengono inseriti i delitti di peculato -escluso il peculato d'uso- (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale. La Legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al comma 3 dell'art. 24-bis del Decreto ha inserito la responsabilità amministrativa della società per i delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies del codice penale;
- **delitti di criminalità organizzata.** L'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- **delitti contro la fede pubblica,** quali falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*";
- **delitti contro l'industria e il commercio.** L'art. 25-bis.1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale;
- **reati societari.** Il Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter del Decreto). Questa categoria di reati è stata ampliata in seguito alla novella apportata dalla Legge 190/2012, in particolare con riferimento al delitto di corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 del codice civile (25-ter lettera s-bis). Inoltre, con la Legge 9 gennaio 2019, i delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) sono stati modificati nel testo;
- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*";
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale.** L'art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i delitti, con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti contro la personalità individuale,** previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di

- persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù e l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- **abusi di mercato**, richiamati dall'**art. 25-sexies** del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 ("*Legge Comunitaria 2004*");
 - **reati in materia di salute e sicurezza**. L'**art. 25-septies** prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
 - **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. L'**art. 25-octies** del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. L'**art. 25-novies** del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171- bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
 - **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'**art. 25-decies** del Decreto;
 - **reati ambientali**. L'**art. 25-undecies** del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 137, 256,257, 258, 259, 260, 260-bis, 279 del D.Lgs 152/2006, art. 3 della L. 549/1993, art. 727-bis, c.p., art. 733-bis, c.p., di cui alla Legge 150/1992 e al D.Lgs. n. 202/2007;
 - **impiego di cittadini di stati terzi con permesso di soggiorno irregolare**. L'**art. 25-duodecies** del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli artt. 22 D.Lgs. 286/1998 e 603-bis del codice penale;
 - **delitti in materia di razzismo e xenofobia**. La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'**art. 25-terdecies** nel Decreto elevando a reato presupposto quello di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o **sull'apologia della Shoah** o dei **crimini di genocidio**, dei **crimini contro l'umanità** e dei **crimini di guerra**.
 - **reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**. L'**art. 25-quaterdecies** del decreto, introdotto con Legge 3 maggio 2019, n. 39, prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401;
 - **reati tributari**. Il Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha introdotto l'**art. 25-quinquiesdecies** che prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Recentissima è la modifica apportata dall'art. 5 del D.Lgs. 75/2020 all'art. 25-quinquiesdecies attraverso l'introduzione dei delitti di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74 del 2000, ma solo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74 del 2000, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), indebita compensazione (art. 10 *quater* in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere).
 - **contrabbando (art. 25-sexiesdecies)**. Il recente D.Lgs. 75/2020 ha inserito, tra i reati presupposto, il contrabbando previsto dal D.P.R. 43/73;

- **reati transnazionali.** L'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;

In ogni caso, l'elenco dei reati sopra indicati è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce – come si dirà – il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati.

Nella parte speciale Allegato – Fattispecie dei Reati, sono elencati tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto.

La rilevanza di ciascun reato per la Società e la conseguente applicabilità della previsione che lo contempla sono oggetto di approfondimento al paragrafo 2.13 “Reati rilevanti per la Società” e nella parte Speciale.

1.3 I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente

I presupposti della responsabilità dell'ente sono indicati nell'art. 5 del Decreto:

“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri di imputazione della responsabilità agli enti possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in “posizione apicale”, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti “subordinati”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i Promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

- L'“interesse” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito.
- Il “vantaggio” sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato quale conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. Inoltre, è importante evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, per il caso di reati commessi da soggetti apicali, prevede l'esonero da responsabilità dell'ente solo se lo stesso dimostri:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di vigilanza.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, come si è detto, è l'ente a dover dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni elencate in precedenza.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

1.4 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto

commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.5 La natura della responsabilità dell'ente e relative sanzioni

La natura della responsabilità introdotta dal Decreto è oggetto di discussione. Per quanto formalmente definita "amministrativa", è nella realtà una responsabilità molto vicina a quella penale.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna:

- **sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,23 e un massimo di € 1.549,37, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà nel caso in cui:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) un Modello è stato adottato e reso operativo.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere c) e d), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi;

- **sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili in via definitiva, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b) l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata;
- **confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;
 - **pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.6 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi sia da soggetti apicali sia da dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente. Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- a) una verifica periodica e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- b) l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

1.7 Le Linee Guida ASSTRA per l'adozione del Modello

Ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001, le associazioni rappresentative degli enti possono predisporre delle linee guida per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione.

A tal proposito L'ASSTRA, Associazione Trasporti di riferimento di TUA S.p.A., ha realizzato e pubblicato il documento *"Codice Etico e di Comportamento e Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001"* (la cui ultima versione è stata approvata dal Ministero della Giustizia il 17 aprile 2013 ed è attualmente in fase di revisione).

TUA S.p.A. ha realizzato il proprio modello organizzativo sulla base del dettato normativo, tenendo conto delle Linee Guida ASSTRA e Linee Guida Confindustria ed in considerazione della propria realtà organizzativa e funzionale.

Nelle predette Linee Guida per la costruzione del Modello sono descritte le fasi fondamentali che possono essere così schematizzate:

A) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (Art. 6, co. 2, lett.a)

Tale requisito può essere soddisfatto attraverso l'introduzione di un processo sistematico di valutazione dei rischi potenziali che prende il nome di Risk Assessment.

Il Risk Assessment comprende le attività di:

1. Identificazione delle attività/processi
2. Individuazione delle minacce e dei fattori di rischio
3. Valutazione ed attribuzione del livello di rischio
4. Classificazione delle attività in base al rischio potenziale

B) Prevedere specifici protocolli diretti a prevenire i reati (Art. 6 co. 2, lett. b)

Il sistema di controllo deve essere diretto a ridurre o ad eliminare le conseguenze del rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo di conformità alla legge.

L'attività da mettere in campo (comportamenti) per verificare, ed eventualmente adeguare, il Sistema di Controlli Interni (protocolli) diretti a prevenire i reati, così come richiesto dall'Art. 6, dovrà essere condotta sui processi/attività individuati nella fase di risk assessment e consiste in:

1. descrizione formalizzata e di dettaglio delle attività a rischio
2. individuazione e descrizione delle attività di controllo implementate
3. individuazione e descrizione dei controlli carenti o inesistenti
4. attività di test (anche a campione) per verificare la conformità dei comportamenti concreti con quelli previsti nel modello
5. piano tempificato delle attività di implementazione del modello
6. attività di follow-up per la verifica della efficacia del piano.

1.8 La Legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*».

Con queste disposizioni, il legislatore si propone un'ambiziosa riforma dell'intero apparato normativo, sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva. Da un lato, infatti, si stabiliscono rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e, dall'altro lato, si introducono norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo e afflittivo, le condotte illecite sul terreno della corruzione.

Dal punto di vista preventivo, la legge anticorruzione mira a favorire la prevenzione di tale fenomeno all'interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell'azione amministrativa e dei controlli interni.

Il cuore della legge, da questo punto di vista, è rappresentato dalla previsione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche P.N.A.), costantemente aggiornato. Sulla scorta di uno degli aggiornamenti, le misure preventive della corruzione sono integrate all'interno del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e riportate nel presente Modello, nella sezione quinta, sotto il titolo "Misure integrative in materia di anticorruzione".

1.9 Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del presente Modello, sono stati tenuti in considerazione anche gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene in un primo momento le pronunce riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo,

successivamente si è andata formando una giurisprudenza la quale si è occupata di verificare l'effettiva adeguatezza, le tempistiche di adozione e l'idoneità del Modello, rispetto alle esigenze ed alle caratteristiche degli enti adottanti (Cass. pen. sez. III, 4 luglio 2017, n. 36882, Cass. pen. sez. II 27 settembre 2016 n. 52316, Cass. pen., sez. VI 12 febbraio 2016 n. 11442, Trib. Milano, Sez. 4 Pen. 4 febbraio 2013, n. 13976; Cass. Pen. Sez. 5, 30 gennaio 2014, n. 4677; Cass. civ., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 3307).

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti diretti a verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- (i) l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza;
- (ii) l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio;
- (iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- (iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- (v) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TUA S.P.A.

2.1 Storia, obiettivi e mission aziendale

La società TUA S.p.A. opera nel campo della mobilità e del trasporto da lungo tempo e si propone di offrire servizi sempre più capaci di soddisfare le richieste di spostamento dei cittadini e delle imprese.

TUA è consapevole che le performance del sistema della mobilità assumono particolare valenza, in quanto contribuiscono fattivamente al benessere individuale, allo sviluppo economico e alla qualità della vita. Esse risultano, inoltre, decisive per il successo delle politiche sociali e ambientali, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza stradale e la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti. Questo si traduce nella ricerca continua di politiche sulla gestione della mobilità e nella progettazione di nuovi modelli di trasporto che consentano di minimizzare gli impatti negativi prodotti sull'ambiente e sulla società.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

A tal fine, TUA S.p.A. ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei protocolli già adottati alle finalità previste dal Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, TUA S.p.A. intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- b) diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- c) consentire alla Società di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, grazie ad un sistema strutturato di monitoraggio sulla corretta attuazione del Modello.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predisporre regole comportamentali specifiche, conformi alle prescrizioni contenute in detta fonte normativa. L'efficace e costante attuazione del Modello prescelto ed adottato, costituisce l'esimente della società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

La predisposizione e l'adozione del Modello rispondono all'esigenza di fare delle prescrizioni legislative un'opportunità di revisione critica delle norme interne e degli strumenti di governance già proprie della cultura e dell'organizzazione della Società. Al contempo, coglie l'occasione di sistematizzare l'attività svolta (inventario delle aree di attività e delle fattispecie di attività sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle fattispecie di attività sensibili) per coinvolgere le risorse impiegate rispetto al tema del controllo delle attività aziendali, finalizzato – oltre che ad una migliore gestione e razionalizzazione dei relativi costi - alla prevenzione "TUA" dei reati.

La predisposizione del presente documento - che individua le fasi di lavoro, i principi di riferimento e le misure da adottare per la creazione di un modello organizzativo e di gestione - è stata preceduta da una serie di differenti attività preparatorie dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi derivanti da reato e ispirate al D.Lgs. 231/2001 e alle Linee Guida di categoria.

L'analisi è stata effettuata a partire dalla documentazione delle tre ex società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A" (A.R.P.A. S.p.A.), "Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A. (G.T.M S.p.A.)" e "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (F.A.S. S.p.A.)", che sono state fuse per incorporazione all'interno della società per azioni, che non fa ricorso al mercato di capitale di rischio, a partecipazione integralmente pubblica, denominata "Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale". Successivamente, in seguito all'assestamento della struttura organizzativa post fusione, l'analisi è stata svolta sulla base della rappresentazione delle attività aziendali come risultante dall'evoluzione della macrostruttura organizzativa della Società.

E' stato, altresì, effettuato uno studio da cui è emerso che nessuna indagine, imputazione o condanna è stata emessa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a carico di ciascuna delle tre aziende che oggi costituiscono TUA S.p.A. Pertanto, la Società incorporante non soggiace a responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per attività antecedenti alla fusione (art. 29).

Nel prosieguo verranno analizzate le fasi in cui si articola, su criteri di continuità e ciclicità, il lavoro di individuazione delle aree a rischio e del sistema dei presidi e controlli di TUA S.p.A. per prevenire i reati. In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società con delibera del Consiglio di Amministrazione ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato il "Modello"). L'adozione di un Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo interno, ed in generale la propria corporate governance.

2.2 Modello di Governance


La corporate governance di TUA, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- **Consiglio di Amministrazione**; competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto;
- **Presidente del CdA**; il Presidente del CdA non ha alcuna mansione di carattere operativo ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea;
- **Collegio Sindacale**; cui spetta il compito di vigilare:
 - a) sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite ad eventuali Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;
- **Organismo di Vigilanza**; cui è affidato il compito di vigilare sull'effettività e l'efficacia del funzionamento del Modello nonché di verificarne gli aggiornamenti, la diffusione e la puntuale osservanza da parte di tutti i destinatari;
- **Organismo Indipendente di Valutazione** con il compito di svolgere le attività relative alla misurazione e valutazione delle performance e di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. 33/2013.
- **Società di revisione**, incaricata a svolgere l'attività di revisione contabile.
- **Responsabile Anticorruzione (RPC)**, incaricato a svolgere tutta l'attività connessa alla L.190/2012 e ss.

2.3 Finalità del Modello

Scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di TUA anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad una costante attività di monitoraggio, a consentire TUA di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Il Modello di gestione e controllo segue il processo di DEMING (PDCA= Plan, Do, Check, Act)



Il Modello di gestione e controllo è quindi un sistema organizzativo che deve essere continuamente sorvegliato e periodicamente revisionato.

La dinamica del Modello conduce al miglioramento continuo e dà, inoltre, la risposta al variare di fattori interni ed esterni.

Il presente Modello nasce da un momento di riorganizzazione delle attività lavorative e di ottimizzazione delle risorse di TUA S.p.A., nell'ottica di adeguamento alle norme e leggi ad oggi vigenti che regolano il settore.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio", di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

2.4 L'efficacia

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare - o quantomeno ridurre significativamente - l'area di rischio da responsabilità.

Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio ed attivare tempestivamente strumenti di intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza e della tempestività degli strumenti nell'identificare "sintomatologie da illecito".

2.5 La specificità

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia:

- a) è necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone una individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di obblighi d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare, sono doveri che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

2.6 L'attualità

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente aggiornato in relazione ai cambiamenti della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica, e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

2.7 Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a) a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, membro del collegio sindacale;
- b) a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale;
- c) a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della Società;
- d) ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale (inclusi i lavoratori interinali);

e) a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle eventuali associazioni temporanee (A.T.I.) o società con cui TUA opera.

2.8 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

Si evidenzia che nelle Parti Speciali sono state riportate le tipologie di reato presupposto, identificate mediante una mappatura delle "Aree a rischio reato" e per le quali è stato ritenuto che TUA sia, in via potenziale ed eventuale, esposta al rischio di commissione degli illeciti.

È demandato al CdA di TUA di integrare il Modellok, mediante apposite determine, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.9 Elementi fondamentali del Modello

Il Modello di TUA S.p.A. è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

Si è, dunque, proceduto ad un'analisi preliminare del contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di corporate governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto e con le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo ex Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la Società ha proceduto dunque:

- a) all'identificazione delle attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;
- b) all'autovalutazione dei rischi (c.d. risk self assessment) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- c) all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- d) all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche effettuate in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da TUA nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- a) mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e delle attività strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto e dalla Legge 190, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- b) individuazione dei presidi esistenti relativi alle attività strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, ciò al fine di fornire indicazioni specifiche all'OdV per poter implementare un sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- c) identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- d) criteri per l'individuazione dei membri di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello, ai sensi dell'art. 6 punto b) del Decreto, nonché sua regolamentazione;
- e) svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello (flussi);
- f) modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso.

2.10 Codice Etico

La Società si è dotata di un Codice Etico il cui fine ultimo consiste nel diffondere e rendere noto ai Dipendenti ed ai collaboratori i valori della Società stessa, ai quali sono tenuti ad attenersi. Onestà, integrità, rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici deontologici costituiscono i valori fondanti della cultura organizzativa e dell'attività svolta dalla Società.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società, in tutte le sue future riformulazioni, **si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello**, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

2.11 Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, TUA ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di esaminare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati.

La Società ha tenuto altresì conto del proprio sistema di controllo interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio.

Più in generale, il sistema di controllo interno di TUA deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità e in particolare:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di TUA;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale sia interno che esterno all'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell’attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno di TUA vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell’ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall’insieme delle verifiche che le singole unità operative svolgono sulle proprie attività.

2.12 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:

- a) siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della Società;
- b) siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l’OdV riceve informazioni e segnalazioni dalla Direzione Generale e dal Personale in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Presidente della Società può provvedervi in maniera autonoma, informando l’Organismo di Vigilanza, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l’aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall’Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate. Il Presidente provvede ad aggiornare di conseguenza, se necessario, la parte speciale del Modello; tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile. L’Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate al Modello.

2.13 Reati rilevanti per la Società

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il management coinvolto nell’analisi ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- d) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- e) reati societari, inclusa la corruzione tra privati (art. 25-*ter*);
- f) delitti contro la personalità individuale, inclusi l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinqies*);
- g) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- h) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- i) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- j) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- k) reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- l) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- m) reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*);
- n) reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n. 146).

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati rilevanti per TUA, le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

La Società valuta costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

2.14 Individuazione delle attività "a rischio"

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei protocolli già adottati con le finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Infatti, l'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto prevede espressamente che il Modello dell'ente individui, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali di TUA e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (nonché pratici esempi di attività "sensibili"), gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché attività nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddette attività "strumentali/funzionali").

In considerazione delle attività caratteristiche di TUA, le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dagli artt. 24 e 25, 24 bis, 24 ter, 25 ter, 25 septies, 25 octies, 25 decies, 25 undecies, 25

duodecies, 25-quinquiesdecies e più in generale tutti gli illeciti legati a comportamenti corruttivi ex Legge 190/2012 (corruzione TUA e passiva).

Nel contempo, in ragione delle attività aziendali svolte da TUA non si sono invece ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui all'art. 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), art. 25 bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio), art. 25 quater. (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) art. 25 quater 1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali), art. 25 quinquies (Reati contro la personalità individuale), art. 25 sexies (Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato), art. 25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25 terdecies (Reati in materia di razzismo e xenofobia), art. 25-quaterdecies (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Reati transnazionali).

Come sopra menzionato, l'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. mappatura) è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna direzione/ufficio competente, provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle attività a rischio – reato), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati, nell'ambito delle attività della Società. Tale matrice non è parte integrante del modello ma per ragioni di strategia aziendale viene consegnata e custodita dal CDA.

2.15 Principi generali di controllo interno

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

a) Norme comportamentali

Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

b) Definizioni di ruoli e responsabilità

La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura.

Tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

c) Protocolli e norme interne

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

d) Segregazione dei compiti

All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;

Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

e) Poteri autorizzativi e di firma

Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.

I poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe.

Devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni.

Il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:

- i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
- l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
- le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa.

Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:

- autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

f) Attività di controllo e tracciabilità

Nell'ambito dei protocolli o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità).

La documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e deve riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti.

Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

Il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie.

Deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni.

I documenti concernenti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla società di revisione eventualmente nominata, all'Organismo di Vigilanza.

2.16 I Modelli Organizzativi nell'ambito dei Gruppi

La società TUA controlla e/o coordina altre società: in questo paragrafo, si intende affrontare le problematiche ai fini 231 che potrebbero emergere.

Il Decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese.

Tuttavia, le Linee Guida Confindustria, all'esito dell'ultimo aggiornamento, affrontano il tema della responsabilità da reato nei gruppi di imprese. In particolare, partendo dal presupposto che il "gruppo" non può considerarsi un ente né un diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è neppure inquadrabile tra i soggetti indicati dall'art. 1 del Decreto, non si può affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto 231.

Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa, ma anche in questo caso non è possibile desumere la responsabilità diretta delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società (Cass. VI Sez. Pen. Sent. n. 2658 del 2014).

La giurisprudenza ha pertanto stabilito in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo, possano essere chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo, concludendo che non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

La controllante pertanto potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:
 - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
 - coincidenza tra i vertici della controllante e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*): aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

Le Linee Guida Confindustria precisano che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo, ma tale attività potrà essere condotta anche in base alle indicazioni ed alle modalità attuative previste da parte della capogruppo in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Questo tuttavia non deve determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

Sempre il documento di Confindustria prosegue stabilendo che l'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:

- *consente di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del decreto 231;*
- *conferma l'autonomia della singola unità operativa del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.*

La capogruppo può indicare una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo - ove opportuno - principi etico/comportamentali specificamente determinati in relazione all'operatività dell'ente ed ai reati per esso rilevanti.

Va sottolineata ancora una volta l'importanza che tali procedure siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile, che vi sia coordinamento, anche nel sistema di controllo a presidio delle attività a rischio riscontrate. E' necessario che i protocolli e le procedure adottate dalle singole realtà siano coerenti coi principi dettati dalla capogruppo, il tutto al fine di dimostrare che le società abbiano verificato e condiviso regole comportamentali in linea con le previsioni del Decreto.

2.17 Modello di organizzazione, gestione e controllo delle società controllate da TUA S.p.A.

TUA S.p.A. trasmette alle società controllate il proprio Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le società controllate dovranno adottare un proprio modello organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione alle concrete esigenze operative, che verrà approvato con apposita delibera dai rispettivi Consigli di Amministrazione e trasmesso a TUA S.p.A.

Contestualmente i Consigli di Amministrazione delle singole società provvederanno alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere, nell'ambito della società di appartenenza, le attività di controllo sulle attività a rischio e sulla corretta applicazione del Modello definito.

Eventuali interventi correttivi sul modello organizzativo di ciascuna delle società controllate, conseguenti ai controlli effettuati, saranno di esclusiva competenza dell'organo amministrativo della stessa società.

In relazione al Modello deliberato dai singoli Organi amministrativi delle società, deve essere prodotta una reportistica periodica verso l'Organismo di Vigilanza di TUA, sul rispetto dell'osservanza dei presidi organizzativi e di controllo del modello previsti dalle singole società e sul loro stato di attuazione, nei limiti di cui al successivo punto.

L'Organismo di Vigilanza di TUA verifica l'osservanza delle prescrizioni di legge, secondo le competenze ad esso di seguito attribuite nei rapporti con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate.

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori.

Qualora l'OdV dovesse essere di natura monocratica, il soggetto membro non potrà essere scelto tra i responsabili di ufficio che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di reato e, in ogni caso, non dovrà appartenere alle aree di business aziendale.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida ASSTRA e Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza, il CdA ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza di natura collegiale dotato di autonomia ed indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al CdA.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del CdA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto al CdA.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale o contabile, provvisti dei requisiti di:

- 1) autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al CdA;
- 2) professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- 3) continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

Con riguardo alla durata temporale minima per la carica dell'OdV, pur non esistendo uno specifico riferimento normativo, questa non dovrebbe essere ancorata alla durata del mandato del CdA a garanzia del requisito di indipendenza.

Mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza prevede al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

individua i requisiti di indipendenza richiesti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e definisce le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dall'incarico. L'OdV si è dotato di un proprio Regolamento approvato nella propria seduta dell'11 marzo 2019.

3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- a) analisi, vigilanza e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- b) adeguamento del Modello ad eventuali modifiche normative/giurisprudenziali e/o organizzative.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- a) la vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- b) la vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento alla rispondenza tra quanto in esso contenuto e i comportamenti concretamente adottati;
- c) la verifica dell'effettiva capacità del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) la proposizione e la sollecitazione dell'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali (cfr. par. 2.12 "Modifiche e aggiornamento del Modello").

Nell'ambito di dette attività, l'Organismo:

- a) collabora con il Responsabile aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di TUA differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- b) istituisce specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- c) raccoglie, elabora, conserva e aggiorna ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- d) verifica e controlla periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.
Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con gli uffici aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo può, senza alcun preavviso:

- a) accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs.231/2001;
- b) disporre che i responsabili degli Uffici aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste al fine di individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- c) ricorrere a consulenti esterni, nei casi in cui ciò si renda necessario, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

L'OdV può eventualmente avvalersi, sulla base di uno specifico mandato, del supporto del personale appartenente agli uffici della Società.

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al CdA della Società, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello. Relativamente alle modalità, l'OdV comunica:

- 1) in modo continuativo nei confronti dell'OdV e, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- 2) occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dal CdA, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'OdV di TUA potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Annualmente, inoltre, l'OdV di TUA trasmette al CdA un report scritto sull'attuazione del Modello.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia (art. 6 comma 2 lettera c.), tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e nelle singole Parti Speciali del Modello.

Per ciascuna "area a rischio reato" saranno identificati uno o più "Responsabili Interni" che dovranno, tra l'altro, fornire all'OdV, almeno con cadenza semestrale, i flussi informativi così come dallo stesso definiti. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di TUA in particolare:

- a) gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello;
- b) i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato (ODV2@tuabruzzo.it) al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, anche anonima.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- b) richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;

- c) esiti dei controlli effettuati sugli affidamenti a operatori del mercato a seguito di gare, ovvero a trattativa privata;
- d) modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- e) elenco delle richieste ed erogazione di finanziamenti pubblici;
- f) fascicolo di bilancio;
- g) elenco delle consulenze affidate;
- h) elenco delle sponsorizzazioni;
- i) notizia delle visite ispettive da parte della P.A.;
- j) prescrizioni da parte della P.A. a seguito di verifiche/ispezioni (in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, altro);
- k) notizia di operazioni straordinarie;
- l) notizia di accessi abusivi al sistema informatico;
- m) elenco degli extra comunitari assunti;
- n) Documento Valutazione Rischi;
- o) organigramma della sicurezza;
- p) verbale delle riunioni periodiche della sicurezza;
- q) segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 20 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società;
- r) statistiche sugli infortuni;
- s) elenco delle assunzioni;
- t) elenco di eventuali partecipazioni a gare;
- u) deroghe alle procedure aziendali rilevanti per il modello organizzativo.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno tre anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.5 Modalità di attuazione dei flussi informativi verso l'ODV

Devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza (di seguito "flussi informativi" o "Report"), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo, si rimanda al paragrafo 3.5.2 che segue;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. segnalazioni).

Inoltre, per quanto concerne le segnalazioni, è garantita la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni,

assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Nel caso in cui le segnalazioni ricevute dall'Organismo dovessero riguardare la violazione del Modello da parte di un dipendente con qualifica dirigenziale o di altro soggetto apicale, il Presidente dell'Organismo, pervenuta la segnalazione, informerà senza indugio e nelle forme ritenute più idonee il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero il Direttore Generale.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione di Attiva, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.5.1 Campo di applicazione

Il presente documento si applica a tutti i Soggetti Aziendali, con particolare riferimento a quelli coinvolti, a vario titolo, nel processo di gestione dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3.5.2 Flussi informativi (REPORT)

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello nelle "Aree di Attività a Rischio".

In particolare:

- ogni informazione esclusivamente relativa a comportamenti che possano costituire una violazione delle regole del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo;
- ogni informazione inerente la possibile commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali.

I Responsabili di Ufficio, in forza del ruolo ricoperto e quali garanti dei controlli di linea, sono tenuti a fornire all'OdV tali informazioni.

Al fine di favorire una razionale ed efficiente cooperazione, i suddetti Responsabili devono garantire un sistematico e tempestivo flusso informativo verso l'OdV.

Inoltre, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) trasmette i seguenti documenti/informazioni:

- ad evento, prescrizioni da parte della P.A. a seguito di verifiche/ispezioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, altro;
- semestralmente, copia del registro/statistiche sugli infortuni occorsi ai lavoratori;
- annualmente invio del DVR.
- esiti dei controlli effettuati sugli affidamenti a operatori del mercato a seguito di gare, ovvero a trattativa privata.

Il Direttore Generale trasmette all'Organismo di Vigilanza i seguenti documenti/informazioni:

- ad evento, notizia su deleghe e procure;
- ad evento, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- ad evento, notizia di operazioni straordinarie;

- ad evento, organigramma della sicurezza;
- ad evento, verbali delle riunioni periodiche della sicurezza.

Il Responsabile della Direzione Affari Generali e Legali trasmette all'Organismo di Vigilanza:

- ad evento, le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- quadrimestralmente, l'elenco delle consulenze affidate;
- ad evento, notizia delle visite ispettive da parte della P. A.;

I Responsabili delle Direzioni "Organizzazione gestione strategica" e "Performance management e relazioni industriali" trasmettono all'Organismo di Vigilanza:

- quadrimestralmente, elenco degli extracomunitari assunti;
- quadrimestralmente, elenco delle assunzioni;
- semestralmente l'elenco di tutti gli infortuni con prognosi superiore a 20 giorni, specificandone la durata, la causa e se "in itinere" o "sul luogo di lavoro" (non è necessario indicare i nominativi degli infortunati);
- ad evento gli infortuni con prognosi superiore a 40 giorni;
- quadrimestralmente i procedimenti disciplinari e relative sanzioni (elenco, motivi, sanzioni).

I Responsabili delle Aree "Amministrazione" e "Finanza" trasmettono all'Organismo di Vigilanza:

- ad evento, le richieste ed erogazione di finanziamenti pubblici;
- annualmente, il fascicolo di bilancio;
- semestralmente, l'elenco delle sponsorizzazioni.

Il Responsabile della Direzione Acquisti e Appalti trasmette all'Organismo di Vigilanza:

- quadrimestralmente, l'elenco delle eventuali partecipazioni a gare.

Il Responsabile dell'Area Information Communication Technology trasmette all'Organismo di Vigilanza:

- ad evento, notizia di accessi abusivi al sistema informatico.

Inoltre, ad evento, di tutti i dirigenti/responsabili di area, devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, le eventuali deroghe alle procedure aziendali rilevanti per il modello organizzativo.

3.6 Whistleblowing

In merito ai flussi verso l'Odv, l'approvazione definitiva della legge n. 179 del 30 novembre 2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", ha segnato una svolta non indifferente per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato.

La novellata normativa ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Un'adeguata protezione del soggetto segnalante è speculare all'efficacia del sistema di *whistleblowing*.

Tale normativa, difatti, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori dipendenti (c.d. Whistleblower) che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro, prevedendo:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Importante, altresì, è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell'onere della prova in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione.

Spetterà infatti al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Alla luce di quanto suesposto, TUA S.p.A. ha reso disponibile sul proprio sito aziendale, in evidenza sulla homepage, l'applicazione informatica "Whistleblowing" per permettere a dipendenti e/o di terzi, di segnalare, nella più totale riservatezza, illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione.

Attraverso tale applicazione, protetta da adeguate misure di sicurezza, le segnalazioni saranno accessibili al Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza, tenuto a garantire l'anonimato del soggetto segnalante. Al primo accesso nella pagina di login è necessario registrarsi inserendo le proprie credenziali.

Dopo la registrazione il whistleblower riceverà una conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato nel form e potrà accedere all'area riservata della piattaforma per proseguire l'invio della segnalazione attraverso una procedura intuitiva e di facile compilazione.

Le segnalazioni devono essere sufficientemente circostanziate e devono evidenziare situazioni di anomalia, violazione o irregolarità. Non sono consentite segnalazioni anonime.

Successivamente il whistleblower potrà:

- seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;
- scambiare messaggi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- ricevere via email un avviso di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi.

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 Destinatari e apparato sanzionatorio e/o risolutivo

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dall'esistenza di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, dalle previsioni inserite nel Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il sistema sanzionatorio e disciplinare si inquadra principalmente nell'ambito dei più generali obblighi - previsti dagli artt. 2104, 2105, 2106 e 2118 e 2119 del Codice Civile - di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri - del datore di lavoro - di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come integrati dai CCNL, dallo Statuto dei Lavoratori e dal R.D. 148/31, Allegato A).

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e la Società.

4.1.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Ai comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, sono applicabili - fatta eccezione per i richiami verbali - il CCNL, lo Statuto dei Lavoratori e R.D. 148/31 nonché, per i dirigenti le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti (Confservizi).

In particolare, in caso di (a) violazione delle disposizioni del Modello, delle sue procedure interne (ad esempio il mancato rispetto dei protocolli, la mancata comunicazione delle informazioni richieste all'Organismo di Vigilanza, il mancato svolgimento dei controlli, il mancato rispetto del Regolamento Interno, etc.), del Codice Etico, del Decreto o di qualsivoglia altra disposizione penale in esso inclusa o (b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al Modello nello svolgimento di attività in aree "a rischio" o (c) danneggiamento della Società o l'aver causato una situazione oggettiva di pericolo per i beni della stessa (gli "Illeciti Disciplinari") saranno applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari per i Dipendenti:

- ✓ richiamo verbale;
- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ multa;
- ✓ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- ✓ licenziamento con preavviso;
- ✓ licenziamento senza preavviso.

Da evidenziare che il R.D. 148/31, Allegato A) prevede sanzioni simili a quelle menzionate con l'aggiunta della proroga dell'aumento dello stipendio e la retrocessione.

4.1.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Nel caso in cui i dirigenti commettano un illecito Disciplinare, si provvederà ad applicare nei loro confronti le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- ✓ in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- ✓ in caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- ✓ laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

4.1.4 Sanzioni nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di illeciti commessi da membri dell'OdV, il CdA dovrà essere prontamente informato e lo stesso, sentito il Collegio Sindacale, potrà richiamare per iscritto il componente responsabile della violazione o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.

4.1.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di illeciti Disciplinari commessi dal CdA o da Sindaci della Società, l'OdV informerà rispettivamente il Collegio Sindacale e il CdA, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca per giusta causa, ecc.). Fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

4.1.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti

Ogni comportamento posto in essere da Fornitori, Collaboratori, Partners o Consulenti che configuri un illecito disciplinare rappresenta un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e costituisce, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, causa di risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

4.2 Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al CdA. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al CdA, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto. Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del CdA.

4.3 Informazione e formazione del personale

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello, e specificatamente dei principi e dei protocolli in tema di anticorruzione, da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con TUA è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso. A tal fine,

l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'approvazione da parte del CdA.

Il personale deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. È pertanto prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello e del Codice Etico sia attraverso la pubblicazione su specifiche cartelle condivise sia mediante una specifica attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti e collaboratori.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni, dell'organigramma aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni aziendali.

La formazione ha l'obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, nonché richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, la Legge 190/2012 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La Società provvede alla divulgazione presso i clienti, i fornitori, i partner e i consulenti delle regole di condotta ivi contenute.

Infine, l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'approvazione da parte del CdA.

SEZIONE QUINTA

5. MISURE INTEGRATIVE ANTICORRUZIONE EX D.LGS 190 /2012

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*».

Con il presente capitolo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, TUA ha esteso l'ambito di applicazione del proprio Modello 231 non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, ricomprendendo tutti i reati compresi nel Libro II/Titolo II/Capo I del C.P. dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta da TUA, al fine di:

- ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

5.2 Individuazione delle aree di rischio

L'approccio metodologico utilizzato per individuare le aree/attività a maggior rischio di Corruzione e per identificare il sistema dei presidi e dei controlli finalizzato alla prevenzione dei reati tiene conto sia delle Linee Guida emanate da ASSTRA e Confindustria in tema di Modello 231 sia di criteri suggeriti nei documenti pubblicati dall'ANAC.

Tale approccio tende a coniugare l'individuazione dei fatti illeciti potenzialmente realizzabili con le attività aziendali di TUA ritenute "strumentali" alla realizzazione del reato. In tale ottica, per ciascun processo "strumentale" sono stati elaborati protocolli a presidio delle aree sensibili ex Legge 190/2012.

In osservanza a quanto disposto dalla Legge 190/12, dalla deliberazione ANAC 1134/2017 e dall'aggiornamento al PNA (delibera ANAC 1064/2019) si procede all'adeguamento della mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi dei rischi corruttivi e delle strutture coinvolte, oltre che alla ricognizione delle misure di prevenzione da adottare per ridurre il verificarsi del rischio.

Le aree di rischio comprenderanno quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1 comma 16 della Legge 190 del 2012, per quanto riferibili a TUA S.p.A., nonché quelle ulteriori specificatamente connesse alle attività istituzionali della stessa.

Aree a rischio:

1. **Incarichi legali e consulenze:** attività relative alla gestione dell'elenco dei legali, alla verifica dei requisiti di ordine generale e relativi alla capacità professionale dei legali e scelta dei legali;
2. **Gestione assunzione e promozione del personale:** attività relative all'espletamento delle procedure concorsuali interne ed esterne e all'affidamento della eventuale pre-selezione;
3. **Acquisti e Appalti:** attività relative alle negoziazioni/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni e il conferimento di servizi mediante gare ovvero procedure ristrette. Si tratta dell'attività propedeutica all'espletamento delle gare, alla qualificazione e selezione dei fornitori di beni (es. materiale rotabile, impianti attrezzature, servizi ecc.); della negoziazione/stipulazione dei contratti e della gestione dell'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente;

4. **Tenuta della contabilità e gestione dei flussi finanziari:** attività relative alla redazione dei bilanci di esercizio, alle relazioni e comunicazioni sociali in genere nonché agli adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente ed alla gestione e movimentazione delle risorse finanziarie. In proposito tutto ciò che è relativo alle operazioni riguardanti la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni ed in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale finanziaria della società derivante dalla legge e dagli adempimenti legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.

RISK ASSEMENT

Incarichi legali e consulenze

Direzione	Funzioni coinvolte	Processo/Attività	
Generale	Presidente CdA Direzione Generale Direzione Affari Generali e Legali	Processi relativi alle attività di affidamento dei servizi legali Gestione elenco legali Verifica requisiti (di ordine generale e relativi alla capacità professionale) Scelta dei legali	
Esempio di comportamenti illeciti			
<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di incarico a persona sprovvista dei requisiti necessari • Assegnazione di incarico al fine di trarre vantaggio personale • Divulgazione di informazioni riservate dietro corrispettivo di denaro o altra utilità 			
Misure già in atto			
Regolamento istituzione e gestione dell'elenco per l'affidamento dei servizi legali			
Regolamento per affidamento di incarichi professionali			
Codice Etico			
Dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti nel Regolamento			
Verifica preventiva della documentazione richiesta			
Documentazione sul sito "Amministrazione Trasparente" in linea con le disposizioni normative			
Esemplificazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello

$2+5+1+3+1+1=13/6=2,16$	$2+1+0+3=6/4=1,5$	$2,16 \times 1,5 = 3,24$ (3)	Basso
-------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------

Gestione assunzione e promozione del personale

Direzione	Funzioni coinvolte	Processo/Attività
Generale Organizzazione e Gestione Strategica	CdA Direzione Generale Direzione Organizzazione e Gestione Strategica	Processi di selezione esterna Processi per la copertura interna delle posizioni con il personale di ruolo Processi per la selezione di figure apicali in primus inter pares Espletamento procedure concorsuali esterne Affidamento pre-selezione Espletamento procedure concorsuali interne
Esempio di comportamenti illeciti <ul style="list-style-type: none"> • Mancato controllo, per i ruoli ricoperti nelle commissioni, delle situazioni di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità • Previsione di requisiti di accesso personalizzati e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti per accertare la rispondenza delle professionalità, capacità, conoscenze e attitudini dei candidati • Abuso del processo di assunzione per favorire determinati candidati • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione • Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari • Inottemperanza ai processi normativi interni 		
Misure già in atto		
Regolamento interno disciplinante le modalità di selezione pubblica per il reclutamento del personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con TUA. S.p.A.		
Regolamento disciplinante le modalità di copertura interna delle posizioni sulla base delle esigenze organizzative aziendali di TUA S.p.A.		
Dichiarazione sottoscritta dai commissari circa i requisiti di onorabilità e assenza di cause ostative elencate all'art. 25 del regolamento		

Dichiarazione sottoscritta dai commissari circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste nell'art. 26 del regolamento e l'impegno ad adempiere agli obblighi di correttezza, di imparzialità e di astensione in caso di conflitto di interesse			
Codice Etico			
Organigramma, dotazioni organiche ed attribuzioni			
Documentazione sul sito "Amministrazione Trasparente" in linea con le disposizioni normative			
Piano annuale assunzioni/fabbisogno come da Disciplinare sul controllo analogo			
Esemplificazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
$2+2+1+3+1+2=11/6=1,83$	$3+1+0+3=7/4=1,75$	$1,83 \times 1,75 = 3,20$ (3)	Basso

Acquisti e appalti

Direzione	Funzioni coinvolte	Processo/Attività
Acquisti e Appalti	Direzione Generale Direzione Acquisiti e Appalti	Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture Espletamento procedure di affidamento Espletamento procedure negoziate Affidamenti diretti
Esempio di comportamenti illeciti <ul style="list-style-type: none"> • Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano un determinato concorrente; • Violazione divieto di artificioso frazionamento; • Alterazione della concorrenza; • Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; • Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente; • Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte; • Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato 		
Misure già in atto		
Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie con indicazioni per quelli di importo superiore di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 36 comma 8		

Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi e l'utilizzo delle procedure di gara telematica			
Regolamento alienazione e acquisto di beni immobili e mobili registrati			
Gestione della tracciabilità dei flussi finanziari attraverso CIG e conti dedicati			
Pubblicazione dei dati inerenti gli affidamenti e gare su sito istituzionale			
Esemplificazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
$2+5+1+5+5+1=19/6=3,16$	$2+1+0+3=6/4=1,5$	$3,16 \times 1,5 = 4,74$ (5)	Basso

Tenuta della contabilità e gestione dei flussi finanziari

Direzione	Funzioni coinvolte	Processo/Attività
Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none"> Area Finanza Area Amministrazione Area Pianificazione e Controllo di Gestione 	Processi di spesa Concessione di contributi e benefici economici a privati Gestione incassi Regolare tenuta della contabilità ed adempimenti fiscali Redazione budget Controllo spese e verifica obiettivi
Esempio di comportamenti illeciti		
<ul style="list-style-type: none"> • Uso a fini personali del denaro aziendale • Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento • Mancato rispetto delle normative in materia contabile al fine di mascherare illeciti • Elusione della normativa in materia di contributi e benefici economici 		
Misure già in atto		
Controllo Analogo dell'ente Regione Abruzzo		
Controllo da parte del Collegio Sindacale		
Controllo contabile da parte della società di revisione esterna		

Regolamento delle operazioni finanziarie e di finanza ordinaria			
Controlli incrociati a più livelli			
Esemplificazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
1+5+3+5+1+1=16/6=2,66	1+1+1+3=6/4=1,5	2,33x1,5=3,49 (3)	Basso

5.3 I soggetti interni

5.3.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo che deve:

- adottare il primo PTPCT e i successivi aggiornamenti; in particolare l'art. 1 co. 8 della l. n. 190/2012 stabilisce che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC"*;
- valorizzare in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- nominare il RPCT, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperandosi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possano condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

5.3.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione

La figura del Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 la quale stabilisce che le singole amministrazioni approvino un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione, finalizzato a valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.

Il ruolo e i poteri di tale figura professionale sono stati poi ulteriormente ampliati dal legislatore con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata legge 190 del 2012, che ha assegnato al RPC, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza (RPCT).

La legge attribuisce al RPC l'obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente.

Da qui deriva che, qualora dall'esame condotto dal RPC, emergano elementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPC sarà tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994). Inoltre, ove lo stesso rilevi fatti che rappresentino notizia di reato, deve inoltrare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.).

L'acquisizione di atti e documenti da parte del RPC e l'audizione di dipendenti (da verbalizzare o comunque da tracciare adeguatamente) è ammessa nella misura in cui consente al RPC di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione. Tali procedure non possono essere utilizzate al fine dell'accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione ma, se necessario, per attivare gli organi, sia interni che esterni all'amministrazione, competenti al riguardo, ovvero per calibrare il PTPC rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi nell'ente.

In TUA S.p.A. entrambe le funzioni sono state assegnate allo stesso dirigente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:

- a) predispone/aggiorna in via esclusiva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione; la proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai Responsabili che sono chiamati a necessaria collaborazione;
- b) segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo di Vigilanza (OdV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica al Referente della funzione Risorse Umane i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per i successivi adempimenti disciplinari;
- c) verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d) redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza e da pubblicare anche nel sito web istituzionale; riferisce all'Organo di vertice sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale e nei casi in cui l'Organo di indirizzo lo richieda;
- e) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi;
- f) in quanto Responsabile per la trasparenza, ha un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Vigilanza (OdV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, al Referente della funzione Risorse Umane per i successivi adempimenti disciplinari;
- g) ha competenza sui casi di riesame nell'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013;
- h) ha la vigilanza interna sull'osservanza delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità, laddove la vigilanza esterna è condotta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi si rinvia alla Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, recante "*Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili*"; al

riguardo è utile ricordare che spetta al RPCT *“avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art.18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza”* (Delibera n. 833/2016);

- i) nel caso in cui riceva una segnalazione o comunque riscontri fenomeni di corruzione in senso ampio, ha poteri di verifica, controllo e istruttori, come definiti dall’Autorità nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, cui per completezza si rinvia. In sintesi, è ammessa l’acquisizione di atti e documenti da parte del RPCT e l’audizione di dipendenti (da verbalizzare, o comunque da tracciare adeguatamente) nella misura in cui tali attività consentono al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione, non al fine dell’accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, ma per poter, se necessario, attivare gli organi sia interni che esterni alla Società competenti al riguardo, ovvero per calibrare il PTPC rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi. Il RPCT non può svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nella competenza dei soggetti a ciò preposti all’interno della Società ovvero della magistratura. Il potere istruttorio va utilizzato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Il RPCT può avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell’esercizio dell’attività cui il RPCT è tenuto. Tutti i dipendenti hanno il dovere di corrispondere alle richieste del RPCT;
- j) sollecita l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), indicandone il nome all’interno del PTPC (RASA);
- k) ha un ruolo di primo piano nella gestione delle segnalazioni del Whistleblower;
- l) verifica il rispetto degli obblighi a carico dei dirigenti;
- m) provvede a trasmettere a tutti i Dirigenti apposita mail per l’attuazione del PTPCT.

Oltre che con i Referenti, per il corretto esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile della prevenzione e della corruzione si relaziona con la Direzione Generale per i singoli procedimenti disciplinari, con gli organismi di controllo interno ed con i singoli dirigenti e funzionari per quanto di rispettiva competenza.

5.3.4 I Referenti per la prevenzione della corruzione

Il legislatore ha concentrato solo nella figura del RPCT le iniziative e le responsabilità del sistema di prevenzione ma tale previsione deve confrontarsi con la realtà organizzativa nella quale lo stesso si troverà ad agire.

A tal riguardo, le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla L. 190 del 2012, hanno previsto che l’organo di indirizzo disponga: *“le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei”* al RPCT.

Pertanto, al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, è necessario che lo stesso sia dotato di una struttura operativa adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al ruolo da svolgere.

I referenti sono soggetti proattivi che fungono da punti di riferimento per la collazione ed il monitoraggio delle attività anticorruzione e trasparenza con il RPCT, al fine di promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano. Essi:

- a) verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- b) riferiscono al Responsabile, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, sullo stato di applicazione del Piano, segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Referenti hanno facoltà di richiedere a tutti i dipendenti, ed in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, relativamente ai comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza, ai sensi della normativa vigente in materia.

5.3.5 I Dirigenti

I Dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio nell'ambito dei settori di rispettiva competenza; in particolare:

- a) valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b) partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- d) si assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- e) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- f) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'ufficio a cui sono preposti;
- g) segnalano eventuali situazioni di illecito al RPCT;
- h) vigilano sull'applicazione del codice di comportamento/etico e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

5.3.6 I Dipendenti

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio; in particolare, essi:

- a) osservano le misure contenute nel PTPCT, oltre a quelle previste nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01;
- b) segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse;

Tutti i dipendenti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

Tutti i dipendenti, anche se privi della qualifica dirigenziale, mantengono comunque un livello di responsabilità personale per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione, previste dal piano di che trattasi, costituisce illecito disciplinare.

5.4 Formazione in tema di anticorruzione

Parte integrante del programma anticorruzione è la sensibilizzazione dei dipendenti attraverso progetti di formazione allo scopo di fornire un'adeguata conoscenza delle leggi e delle Misure integrative 231, nonché le indicazioni per riconoscere e gestire i segnali di allarme.

Tale attività formativa si sviluppa mediante aggiornamenti annuali per tutti i referenti e estesi a tutti i lavoratori a rischio di corruzione.

La formazione potrà essere svolta in house o, se necessario/opportuno attraverso soggetti esterni (es. società di revisione) o Organismo di Vigilanza della società stessa.

5.5 Monitoraggio e mappatura delle attività'

Periodicamente il RPCT, anche avvalendosi di collaboratori (interni o esterni all'azienda) provvede ad effettuare verifiche sulle attività a più alto rischio tenendo traccia degli esiti e, nel contempo, verificando la pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza.

TUA, compatibilmente con la natura delle attività operativamente svolte, sta valutando la possibilità di rendere le attività sempre meno soggetti all'influenza o alla discrezionalità delle risorse umane, anche attraverso una progressiva informatizzazione delle varie operazioni.

5.6 Conflitto di interessi

Come già previsto nel Codice Etico, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di TUA S.p.A. devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore attraverso una segnalazione. Inoltre, i Referenti devono monitorare i rapporti tra TUA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i procuratori degli stessi soggetti e gli amministratori, i procuratori e i dirigenti e funzionari interessati di TUA. A tal fine, i soggetti sottoscrittori di contratti con TUA al momento della sottoscrizione dovranno attestare l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità con amministratori, procuratori, dirigenti o dipendenti interessati di TUA. Il "conflitto di interesse", infatti, riguarda sia gli interessi personali che quelli del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici¹.

Il dipendente/distaccato/collaboratore/consulente deve astenersi nel caso di conflitto di interesse ed è prevista una attestazione di assenza di conflitto di interesse tramite autocertificazione per tutti i dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti e membri di Commissioni nell'ambito di gare di appalto, selezione e assunzione del personale.

¹ D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

5.7 Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (Controlli interni)

Tutti i dipendenti della Società sono chiamati a contribuire alla creazione di un sistema di controllo interno. In particolare, i referenti delle aree a rischio e i responsabili dei vari uffici contribuiscono con il RPCT alla definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate. In relazione alle misure di prevenzione del rischio, la Società:

- richiede un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la tracciabilità del procedimento;
- effettua la rotazione, ove possibile, del personale (es. Capiturno, operatori del settore operativo);
- verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità in tutte le situazioni in cui potenzialmente ricorrono;
- adotta e implementa un sistema di Controlli interni;
- promuove la consapevolezza dell'esistenza di procedure di controllo finalizzate, oltre che al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'efficienza, a prevenire il rischio di corruzione e illegalità.

5.8 Corresponsabilità dei Referenti

I Referenti coinvolti nelle attività a maggior rischio sono tenuti a fornire, ove richiesto, al RPCT le informazioni necessarie:

- 1) al monitoraggio, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti per ciascuna attività di loro competenza;
- 2) per quanto di competenza, al monitoraggio dei rapporti tra TUA ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti per l'acquisto di beni o erogano servizi, o che sono interessati all'erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche segnalando al RPCT eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, degli stessi soggetti e gli amministratori, i procuratori, i dirigenti e i dipendenti interessati di TUA.

I dati del monitoraggio devono essere trasmessi al Responsabile della prevenzione.

5.9 Obblighi di informazione

La regione Abruzzo è l'Amministrazione che esercita la vigilanza sull'avvenuta introduzione e attuazione delle misure previste dal sistema di Prevenzione dei Reati Anticorruzione e Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) effettua una attività di reporting annuale verso l'Amministratore Unico e verso la Regione Abruzzo, attraverso la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della Relazione Annuale dell'RPCT, restando comunque a disposizione per ogni chiarimento o informazione ulteriore.

Nel caso in cui il RPCT riscontri fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare a carico dei dipendenti, deve darne tempestiva informazione al soggetto preposto all'ufficio cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato. Ove il RPCT riscontri dei fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla Corte dei Conti per l'accertamento del danno erariale. Ove il RPCT riscontri poi dei fatti che rappresentino notizia di reato esso deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale della polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il RPCT per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui

alla Legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Qualora il RPCT rilevi una grave violazione del modello relativa alla "Prevenzione dei Reati Anticorruzione" effettua prontamente una segnalazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al Direttore Generale il quale provvede a trasmetterla alla Regione Abruzzo.

Qualora il RPCT rilevi la mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni sulla situazione patrimoniale dei membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà comunicarlo ad ANAC, laddove essa sia stata causata dalla mancata o incompleta messa a disposizione dei dati da parte dell'interessato. In tale caso, inoltre, il RPCT provvede ad informare l'O.d.V. che comunicherà alla struttura aziendale preposta la mancata o parziale messa a disposizione delle predette informazioni con ciò avviando il relativo procedimento sanzionatorio. Analogamente il RPCTT dovrà operare nelle funzioni a ciò preposte nel caso che la mancata o parziale pubblicazione sia dovuto ad inerzia o carenza da parte della struttura responsabile della pubblicazione.

Il RPCT deve essere informato, mediante apposite segnalazioni effettuate dagli Organi Sociali, dai dipendenti, dai consulenti, dai collaboratori, dai partner, dai fornitori e da tutti coloro che hanno contatti con TUA in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di TUA per eventi illeciti in ambito corruzione. In particolare, devono essere segnalate senza ritardo le notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione degli illeciti a carico di dipendenti TUA, collaboratori, consulenti, partner e fornitori per reati previsti dal PNA.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "A"

A. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Gli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 indicano i reati che soggetti in posizione apicale delle società possono compiere nei rapporti con la pubblica amministrazione, con danno di questa e vantaggio per l'ente.

Per entrambi i gruppi di reati, si tratta di fattispecie poste a presidio del regolare funzionamento, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché alla tutela del patrimonio pubblico.

A.1.1 Le fattispecie di reato previste all'art. 24 D.Lgs. 231/01

L'art. 24 D.Lgs. 231/01 individua una serie di reati finalizzati a percepire indebite erogazioni pubbliche mediante frode (anche informatica) o truffa, previsti e puniti dagli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640 co. 2 n. 1, 640-bis e 640-ter del codice penale.

LE NORME DI RIFERIMENTO ED I TITOLI DI REATO

Art. 316-bis cod.pen. - Malversazione a danno dello stato

Art. 316-ter cod.pen. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 356 cod.pen. - Frode nelle pubbliche forniture

Art. 640 co. 2 n.1 cod.pen. - Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640-bis cod.pen. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-ter cod.pen. - Frode informatica

Tali disposizioni incriminatrici puniscono le condotte di chiunque richieda fraudolentemente, ottenga dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero ottenga legittimamente ed utilizzi fraudolentemente, erogazioni pubbliche, beni ed altre utilità ricevute, al fine di trarre per sé o per altri un ingiusto vantaggio e profitto.

Si tratta di fattispecie di reato tra loro diverse, eppure accomunate dalla necessità di poter essere integrate soltanto se l'agente riesca a carpire ed ottenere una forma di cooperazione con la vittima. Al fine di ottenere tale cooperazione dalla vittima, l'agente deve ricorrere all'utilizzo di un mezzo fraudolento, cioè deve simulare o dissimulare un fatto, ovvero deve creare ad arte un espediente, idoneo a carpire la buona fede della vittima. L'attività di cooperazione della vittima consiste nel concedere e versare denaro o altre utilità, ovvero nel subire una diminuzione patrimoniale, ovvero nel vedere frustrate le finalità per cui concede denaro o altre utilità.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza

che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. L'ipotesi di reato della indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, prevista e punita dall'art. 316-ter, è una fattispecie autonoma e speciale rispetto alla analoga ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis, dalla quale va tuttavia tenuta ben distinta. I due reati si differenziano per la condotta che il soggetto attivo tiene al fine di ottenere l'erogazione pubblica:

- nell'ipotesi regolata dall'art. 316-ter c.p. l'erogazione pubblica consegue alla presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure alla omessa comunicazione di informazioni dovute;
- nell'ipotesi regolata dall'art. 640-bis c.p. invece l'erogazione pubblica consegue alla induzione in errore dell'ente erogante mediante artifici e raggiri.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità). Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 c.c.); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie è un'ipotesi aggravata di truffa "ordinaria", per la quale elemento specializzante è la natura del soggetto passivo del reato: l'ente statale o suo altro organo territoriale. La condotta tipica del reato di truffa ai danni dello Stato consiste pertanto in artifici e raggiri (espedienti, messe in scena, simulazioni o dissimulazioni, affermazioni od omissioni, menzogna o malizia) che inducano in errore organi statali o di altro ente pubblico, al fine di procurare all'agente ovvero a terzi un ingiusto profitto con altrui danno.

Le "erogazioni pubbliche" tutelate dalla fattispecie dell'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. sono tutte le attribuzioni economiche indennitarie o contributive messe a disposizione dallo Stato, come per esempio: le indennità di natura previdenziale e assistenziale, le indennità di maternità, le indennità di disoccupazione, le indennità di

malattia, e via dicendo.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Questa seconda fattispecie interviene a punire tutte le condotte fraudolente che mirano a conseguire erogazioni pubbliche diverse da quelle già punite dall'art. 640-bis c.p., nel senso che le due ipotesi di reato sono identiche quanto agli elementi costitutivi ed alla condotta tipica del soggetto agente, mentre si differenziano rispetto all'oggetto materiale della frode per la diversa qualità dell'erogazione pubblica frodata.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. È opportuno notare che il reato di cui all'art. 640-bis c.p. assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter c.p. che assume invece carattere sussidiario. Inoltre, il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis c.p., in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter c.p. è stato introdotto allo scopo di reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico ed è stata configurata sullo schema della truffa, mediante la manipolazione di - o l'intervento su - sistemi informatici.

Il reato di frode informatica ha, dunque, la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di coloro che, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, grazie all'impiego di tecnologie informatiche. Vi rientrano, tra gli altri, il computer e il telefono.

Con il D.L. 93/2013, convertito con modificazioni in Legge 119/2013, il legislatore ha modificato l'art. 640-ter c.p. introducendo il nuovo comma 3 che contempla la fattispecie aggravata della frode informatica mediante sostituzione dell'identità digitale.

La nuova frode informatica mediante sostituzione digitale è procedibile d'ufficio, cioè senza necessità di querela di parte.

La fattispecie aggravata in esame viene in rilievo come reato presupposto solo in relazione ai delitti commessi a danno di un soggetto passivo che sia un ente pubblico, mentre il reato non rileva quando il soggetto passivo è un soggetto privato: un'altra società o un privato cittadino.

A.1.2 Le fattispecie di reato previste all'art. 25 D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 D.Lgs. 231/01 è dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione di corruzione e concussione, previsti e puniti ai sensi degli artt. da 317 a 322-bis del codice penale.

LE NORME DI RIFERIMENTO ED I TITOLI DI REATO

Art. 314 cod.pen. – Peculato

Art. 316 cod.pen. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Art. 317 cod.pen. - Concussione

Art. 318 cod.pen. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 cod.pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Art. 319-bis cod.pen. - Circostanze aggravanti

Art. 319-ter cod.pen. - Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater cod.pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 cod.pen. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Art. 321 cod.pen. - Pene per il corruttore

Art. 322 cod.pen. - Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis cod.pen. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 323 cod.pen. – Abuso d'ufficio

Art. 346-bis cod.pen. – Traffico di influenze illecite

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato di peculato è proprio del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato di concussione è proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il comportamento rilevante e punito è quello del soggetto pubblico (o del soggetto privato che eserciti una pubblica funzione, finanche in forza di un titolo formalmente o sostanzialmente illegittimo) che ponga in essere una condotta di costrizione o di induzione, qualificata da un particolare *modus agendi*, ovvero l'abuso della propria qualità o semplice autorità ovvero dei propri poteri, così da instillare nel privato un *metus* (un timore, una minacciosa forza persuasiva) in forza del quale il P.U. ottiene una dazione in denaro o altra utilità alla quale fa seguire l'atto che avrebbe comunque dovuto compiere per l'interessato nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente o un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Le due precedenti ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 c.p. e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo e la pena applicata è la reclusione da sei a dodici anni. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato sanziona il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, inducono taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche il privato che promette o effettua la dazione.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 c.p. e 319 del c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; in ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319-bis c.p., nell'articolo 319-ter c.p. e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 c.p. e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'abuso d'ufficio punisce il pubblico ufficiale che, sfruttando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato viene commesso allorché chiunque, sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La norma è diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della PA, nonché il buon andamento e dell'imparzialità della stessa, con il fine di combattere lo svolgimento di attività di intermediazione o di lobbying su pubblici funzionari.

La norma punisce tre condotte:

- 1) chi si fa promettere o dare, anche per altri, denaro o altre utilità, sfruttando le sue relazioni esistenti o asserite con un pubblico agente, come prezzo della propria mediazione illecita, in relazione all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico agente; (c.d. "mediazione remunerata");
- 2) chi, sempre sfruttando le predette relazioni, si fa promettere o dare denaro o altre utilità per remunerare il pubblico agente, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. "mediazione gratuita");
- 3) chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La fattispecie delittuosa si consuma nel momento e nel luogo in cui il privato e il "mediatore" raggiungono il loro accordo, senza che sia necessario che l'atto oggetto dell'accordo sia stato effettivamente posto in essere.

A.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

A.3 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il “Responsabile Interno”).

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV.

A.4 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze
2. Selezione, assunzione e gestione del personale, compresi i rimborsi spese
3. Flussi monetari, Bilancio e rapporti con gli Organi Sociali
4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità
5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive
6. Gestione dei finanziamenti pubblici
7. Gestione del servizio trasporti e degli adempimenti in materia di infortunistica (inclusa la partecipazione a bandi di gara)
8. Gestione dei contenziosi

PARTE SPECIALE “B”

B. REATI SOCIETARI

B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”) e ritenuti potenzialmente realizzabili. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

LE NORME DI RIFERIMENTO ED I TITOLI DI REATO

Art. 2621 cod.civ. - False comunicazioni sociali

Art. 2625 cod.civ. - Impedito controllo

Art. 2626 cod.civ. – Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 cod.civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2629 cod.civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2635 cod.civ. – Corruzione tra privati

Art. 2638 co. 1-2 cod.civ. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il nuovo art. 2621 c.c. prevede, per le società non quotate, che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I reati previsti dall’art. 2621 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Le false informazioni punibili hanno ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La punibilità è estesa anche all’ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall’ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa – senz’altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma commissiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma commissiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo

maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Impedito controllo (art. 2625 secondo comma c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Nella sua nuova formulazione il legislatore ha preferito una tipizzazione vincolata a due modalità di condotta descritte in forma alternativa: l'occultamento di documenti o l'uso di altri idonei artifici, cioè una qualunque modus operandi connotato da una volontà di frode, che impedisca il controllo sulla gestione societaria.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La condotta risulta nella restituzione o liberazione dall'obbligo di eseguire il conferimento, cioè l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per poter costituire la società.

La restituzione illegittima del conferimento, consiste nella sua restituzione senza congruo corrispettivo, ovvero nella simulazione, anche solo parziale, della sua restituzione, per esempio con un trasferimento di proprietà fittizio del conferimento in natura.

La illegittima liberazione dall'obbligo del conferimento, consiste invece in ogni comportamento di rinuncia, anche simulata, al rapporto negoziale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o accenti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Il limite alle operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione è il rispetto delle norme di legge previste a tutela dei creditori e dunque consiste nel rispetto dei limiti relativi all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge per i singoli tipi di società, ovvero nel rispetto delle precauzioni procedurali previste dall'articolo 2503 c.c. per i casi di fusione, ovvero nel rispetto delle norme di legge previste per le ipotesi di scissione.

Il reato è procedibile a querela del creditore che abbia subito danno dall'operazione eseguita dagli amministratori ed è, comunque, estinto se prima del giudizio sia risarcito il danno dei creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (2635 c.c.)

La riforma (D.lgs. 37/2017) del reato di corruzione tra privati abbandona il modello di incriminazione c.d. "patrimonialistico", cioè relativo alla tutela del patrimonio della società, adottando un modello c.d. "lealistico" – più conforme alle legislazioni attuate negli altri stati europei – nel quale l'offesa colpisce più nello specifico la relazione fiduciaria che lega il soggetto "corrotto" alla società o all'ente nel cui ambito svolge la propria attività.

La nuova formulazione del reato di corruzione tra privati estende la "platea dei corruttibili" in una duplice direzione:

- anzitutto si stabilisce che le condotte di corruzione passiva ed attiva possano essere realizzate "*anche per interposta persona*";
- in secondo luogo il novero dei soggetti attivi viene ampliato includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo (*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori*), anche "*coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive diverse proprie dei soggetti apicali*", ovvero i soggetti subordinati, sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali poc'anzi indicati.

Con espressione molto più semplice la legislazione comunitaria si riferisce – in questo senso va interpretata la norma – a qualunque soggetto della società o ente privato che eserciti "*funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo*".

Altra novità è l'ampliamento delle condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo:

- viene inclusa nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraaneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto;
- viene estesa la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraaneo".

Inoltre il nuovo testo dell'art. 2635 c.c. non fa più alcun riferimento alla necessità che la condotta «*cagioni nocumento alla società*», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1-2 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali

non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Il termine "Autorità pubblica di Vigilanza" (letteralmente, "autorità di vigilanza") è chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l'indipendenza dal potere politico: pertanto, l'autorità garante per la protezione dei dati personali (così come l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni) può essere considerata autorità di vigilanza, l'esercizio delle funzioni di tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell'articolo 2638 c.c.

Dato quanto sopra, il reato di cui all'articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e determinate tipologie di informazione, che possono attenersi alla posizione economica e finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza dell'autorità in questione. Tale requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicati all'autorità di vigilanza, il reato si realizza solo quando l'informazione comunicata ha le caratteristiche previste dalla legge.

Considerazioni analoghe devono essere fatte con riferimento ai rapporti della Società con le altre autorità di vigilanza. Soggetti attivi dell'ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

B.2 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

B.3 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze
2. Selezione, assunzione e gestione del personale, compresi i rimborsi spese

3. Flussi monetari, Bilancio e rapporti con gli Organi Sociali
4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità
5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive
6. Gestione del servizio trasporti e degli adempimenti in materia di sicurezza (inclusa la partecipazione a bandi di gara)

PARTE SPECIALE "C"

C. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

C.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all'art. 25-octies del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura), e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

LE NORME DI RIFERIMENTO ED I TITOLI DI REATO

Art. 648 cod.pen. - Ricettazione.

Art. 648-bis cod.pen. - Riciclaggio.

Art. 648-ter cod.pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Art. 648-ter.1 cod.pen. - Autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque – senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto – acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intrometta per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi – un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le condotte punite sono quelle di trasferimento o sostituzione del provento illecito, ovvero di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità:

- la sostituzione è integrata dal deposito di somme in banca, dall'acquisto di strumenti di pagamento o di valori immobiliari, effettuato presso intermediari finanziari, cambiavalute, case da gioco, nonché dall'acquisto di beni di alto valore o dall'acquisto di partecipazioni, aziende e via dicendo;
- il trasferimento implica il passaggio del provento illecito dalla propria disponibilità a quella di altro soggetto, attraverso il trasferimento materiale del bene ad altro soggetto o il trasferimento attraverso sistemi informatici (Swift, Chips) oppure bonifici o money transfer;

- le altre operazioni d'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita dei beni, sono invece libere sicché vi sono ricomprese operazioni nelle quali siano identificabili attività di riciclaggio di denaro "sporco", così come distinte dalla dottrina: 1) la collocazione (placement), 2) la dissimulazione (layering), 3) l'integrazione (integration) e spesso coinvolge sistemi di riciclaggio off-shore.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) o all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

In questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il nuovo reato di autoriciclaggio punisce chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato non colposo principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto, alla

- a) sostituzione,
- b) trasferimento,
- c) impiego in attività economiche o finanziarie,

in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Il reato di autoriciclaggio è evidentemente plurioffensivo, perché oltre alla consolidata lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, le condotte di reimmissione nel circuito legale e ostacolo alla tracciabilità della provenienza costituiscono anche un'aggressione al sistema economico-finanziario e alla concorrenza.

A differenza del reato di riciclaggio, che esclude la responsabilità dell'autore o coautore del reato presupposto (*"fuori dei casi di concorso nel reato"*), la nuova fattispecie di reato punisce il soggetto che occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso.

La formula comprende ogni forma di contributo causale apportato dall'autore della condotta atipica.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

C.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- ✓ fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;
- ✓ emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ✓ girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- ✓ effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;

- ✓ effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste “tax heaven” e in favore di società off-shore.
- ✓ utilizzare informazioni su clienti, fornitori, operatori acquisite illecitamente al fine di ottenere benefici di qualunque utilità nelle relazioni commerciali;
- ✓ riconoscere, in favore dei fornitori, Consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

C.3 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il “Responsabile Interno”).

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV.

C.4 Il sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze
2. Selezione, assunzione e gestione del personale, compresi i rimborsi spese
3. Flussi monetari, Bilancio e rapporti con gli Organi Sociali
4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità
5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive
6. Gestione del servizio trasporto e degli adempimenti in materia di sicurezza (inclusa la partecipazione a bandi di gara)

PARTE SPECIALE “D”

D. REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

D.1 Le tipologie dei reati di criminalità informatica (art. 24-bis)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all’art. 24-bis del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

LE NORME DI RIFERIMENTO ED I TITOLI DI REATO

Art. 491-bis cod.pen – Documenti informatici

Art. 615-ter cod.pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-quater cod.pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 635-bis cod.pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-ter cod.pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-quater cod.pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quinquies cod.pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 1, co. 11, Legge 133/19 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Documenti Informatici (art. 491-bis c.p.)

L’interesse tutelato dalla disposizione in esame è, come per tutti i delitti di falso, la fede pubblica, tutelata attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

La lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto si realizzano soltanto quando la falsificazione (ideologica o materiale) introduce falsi dati o fa venir meno la prova in ordine ad una informazione contenuta nel documento.

Poiché l’efficacia probatoria dei documenti informatici deve essere valutata sulla base di quanto espressamente stabilito dalle leggi concernenti il documento informatico, occorre far riferimento al vigente Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/05) e, in particolare, all’art. 1 che definisce il documento informatico come “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma prevede due distinte condotte penalmente rilevanti:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
- il mantenimento in siffatti sistemi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo (è il caso in cui, dopo una introduzione legittima, in quanto effettuata con il consenso dell'avente diritto, l'accesso al sistema sia divenuto successivamente illegittimo ad esempio per il venire meno dell'autorizzazione).

La disposizione tutela, per opinione condivisa, la c.d. "riservatezza informatica", ovvero l'interesse del titolare, giuridicamente riconosciuto, di godere, disporre e controllare i dati, le informazioni, i procedimenti, i sistemi e gli spazi informatici, nonché le relative utilità. Secondo costante giurisprudenza la norma tutela, più in particolare, la riservatezza del c.d. "domicilio informatico" inteso come luogo informatico nel quale la persona agisce ed estrinseca la sua personalità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies.c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 105/19 convertito, con modificazioni, in Legge 18 novembre 2019, n. 133, art. 1, comma 11)

La legge si pone la finalità di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti operatori nazionali mediante l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e previsione di misure volte a garantire gli standard di sicurezza.

Sono puniti coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare:

1. il procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici;
2. i procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi;
3. le attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero dello sviluppo economico;
 - forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi sopra indicati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza;
 - omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

D.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale ed ha la funzione di:

- ✓ fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- ✓ violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale;
- ✓ accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o di intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi;
- ✓ formare falsamente (sia sotto il profilo materiale sia per quanto attiene al contenuto) documenti societari aventi rilevanza esterna;
- ✓ distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per l'azienda.

D.3 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello;

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

D.4 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

01. Gestione dei sistemi informativi

PARTE SPECIALE “E”

E. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

E.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire il reato in essa contemplato, indicato nell'art. 25-decies del Decreto e ritenuto potenzialmente realizzabile. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

LA NORMA DI RIFERIMENTO ED IL TITOLO DI REATO

Art. 377bis cod.pen. - *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

E.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- ✓ fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ offrire denaro, altra utilità o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento a coloro che dovessero risultare indagati/imputati (o persone informate sui fatti/testimone, test) in un procedimento penale connesso alla Società al fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi della Società o trarne un vantaggio per la medesima;
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- ✓ fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ✓ effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ✓ violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale;
- ✓ prendere contatti con dipendenti coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della società.

Inoltre, la Società dovrebbe selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi verbalizzati.

E.3 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

E.4 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze
2. Selezione, assunzione e gestione del personale, compresi i rimborsi spese
3. Flussi monetari, Bilancio e rapporti con gli Organi Sociali
4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità

5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive
6. Gestione dei finanziamenti pubblici
7. Gestione del servizio trasporti e degli adempimenti in materia di sicurezza (inclusa la partecipazione a bandi di gara)
8. Gestione dei contenziosi

PARTE SPECIALE “F”

F. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

F.1 Le tipologie dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-septies del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

LE NORME DI RIFERIMENTO ED I TITOLI DI REATO

Art. 589 cod.pen. – Omicidio colposo

Art. 590 cod.pen. – Lesioni personali colpose

La condotta dei reati di lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche di regola si concretizza in un’omissione, rilevante nella misura in cui esista un obbligo giuridico di impedire l’evento. Il soggetto in capo al quale viene posto l’obbligo di attivarsi si trova in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, nella fattispecie in posizione di garanzia di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto.

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche da incidenti che possano derivare dalla sua negligenza, imprudenza ed imperizia. Allorché il lavoratore sia avventato, imprudente o negligente, mentre è dedito al lavoro affidatogli, il datore di lavoro può invocare l’imprevedibilità del comportamento del lavoratore soltanto se è in grado di provare, in modo certo, di aver fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l’incolumità del lavoratore venga assicurata, assolvendo il proprio:

- dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa
- dovere di prevenzione informativa e formativa
- dovere di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate; controllo e vigilanza che devono essere assidui, ininterrotti, anche avvalendosi del potere di delega o conferendo apposito incarico a terzi (preposti).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

F.2 Destinatari della Parte speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- ✓ fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- ✓ violare i principi previsti nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi lavorativi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore. Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

F.3 Responsabile interno

Relativamente a tale tipologia di reati, nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP), in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), ed all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia dei protocolli rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (o di secondo grado).

F.4 Il Sistema dei controlli

Il processo "Gestione della Sicurezza sul Lavoro" è stato individuato come quello nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato.

Nella Parte Generale del presente Modello sono riportati i principi specifici di controllo e di comportamento a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE "G"

G. DELITTI IN VIOLAZIONE AL DIRITTO D'AUTORE

G.1 Le tipologie dei delitti in violazione al diritto d'autore (art. 25-novies)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "G", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all'art. 25-novies del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

LA NORMA DI RIFERIMENTO ED IL TITOLO DI REATO

Art. 171-bis, della Legge 22.04.1941, n.633 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori

Il primo comma dell'art. 171-bis è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all'abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Il comma 2 dell'art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

G.2 Destinatari della parte speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- ✓ fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del D.Lgs.231/2001);
- ✓ violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Inoltre la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte speciale "G" e considerati, in via potenziale, applicabili alla Società, ha previsto i seguenti principi di controllo che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere implementati in specifiche procedure aziendali:

- ✓ deve essere vietata l'installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing;
- ✓ deve essere vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non autorizzato ed in assenza di licenza d'uso;
- ✓ devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatico, per il rispetto dei divieti di cui sopra.

G.3 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

G.4 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

01. Gestione dei sistemi informativi

PARTE SPECIALE “H”

H. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

H.1 Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “H”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità del predetto reato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

LA NORMA DI RIFERIMENTO ED IL TITOLO DI REATO

Art. 22, co. 12, D.Lgs. 286/98 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98)

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è disciplinato dall’art. 22 co. 12 D.Lgs. 286/98 e punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari.

Sono “lavoratori stranieri irregolari” i cittadini di uno Stato non appartenenti all’Unione Europea o apolidi:

- a) privi del permesso di soggiorno necessario per l’esercizio del lavoro, ovvero del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’art. 12 D.Lgs. 286/98 o altro permesso di soggiorno comunque abilitante al lavoro;
- b) il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- c) il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

La rilevanza del reato in parola ai fini della responsabilità delle persone giuridiche è limitata, tuttavia, alla sola fattispecie aggravata prevista dal comma 12-bis dell’art. 22 D.Lgs. 286/98. Occorre cioè che il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari sia stato commesso da un soggetto apicale o ad esso sottoposto dell’ente e che ricorra almeno una delle tre condizioni che qualificano il “particolare sfruttamento lavorativo” che ne configurano il maggior disvalore sociale, ovvero:

- a) che i lavoratori irregolari occupati siano in numero superiore a tre;
- b) che i lavoratori irregolari occupati siano minori in età non lavorativa;
- c) che i lavoratori irregolari occupati siano esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

H.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- ✓ fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- ✓ assumere lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- ✓ violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale.

H.3 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

H.4 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Selezione, assunzione, gestione del personale dipendente

PARTE SPECIALE “I”

I. REATI IN MATERIA AMBIENTALE

I.1 Le tipologie dei reati In Materia Ambientale (art. 25-undecies)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “I”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-undecies del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

I reati ambientali previsti dal Codice Penale

LA NORME DI RIFERIMENTO ED I TITOLI DI REATO

Art. 452-bis – Inquinamento ambientale

Art. 452-quater – Disastro ambientale

Art. 452-quinquies – Delitti colposi contro l’ambiente

Art. 452-octies – Circostanze aggravanti

Inquinamento Ambientale (Art. 452-bis c.p.)

Il nuovo art. 452-bis c.p. punisce chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il comma 2 introduce una aggravante specifica ad effetto comune per l’ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

Disastro Ambientale (Art. 452-quater c.p.)

Fino all’introduzione della nuova fattispecie di cui all’art. 452-quater c.p., gli eventi di disastro ambientale sono stati ricondotti dalla giurisprudenza allo schema normativo del c.d. disastro “innominato” di cui all’art. 434 c.p.

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui al comma 2 è introdotta un’aggravante specifica ad effetto comune per l’ipotesi di disastro a danno di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

Il disastro ambientale è qualificato dal carattere “irreversibile” dell’alterazione.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

Il nuovo art. 452-quinquies c.p. disciplina le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Il reato in forma colposa è punito con la stessa pena prevista per le fattispecie dolose, diminuita da 1/3 a 2/3.

Il comma 2 dell'art. 452-quinquies introduce una ulteriore diminuzione di 1/3 della pena per il "delitto colposo di pericolo" ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi soltanto il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

Il nuovo art. 452-octies c.p. (circostanze aggravanti) prevede un aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella.

Prevede, altresì, l'aumento anche delle pene previste dall'art. 416-bis c.p. quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dalla novella degli ecoreati ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, entrambe le dette pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

Per l'ente, la condanna per delitto associativo aggravato dalle c.d. "aggravanti ambientali" comporta una sanzione pecuniaria autonoma da 300 a 1000 quote.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

I reati ambientali previsti dalle leggi speciali**LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO***Art. 137 del D.Lgs. 152/2006 – Sanzioni penali*

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (con riferimento all'art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D.Lgs. 152/2006)

La norma in esame, per quanto qui di interesse, configura diverse fattispecie di reato, tutte poste a tutela delle acque dall'inquinamento da scarichi di acque reflue industriali in assenza, oppure in violazione, delle autorizzazioni sugli scarichi in possesso dell'agente, ovvero in violazione dei limiti delle prescrizioni di legge relative alle autorizzazioni possedute. Tutte le fattispecie in commento configurano reati di mera condotta e di natura contravvenzionale: reati, cioè, che si perfezionano quando l'agente tiene la condotta descritta dalla

norma, indifferentemente con dolo o con colpa.

Elemento costitutivo del reato è l'autorizzazione della quale l'agente deve essere in regolare possesso per potere legittimamente effettuare lo scarico.

Ciascuna fattispecie prevede condotte differenti e pene differenti, per l'agente nonché per l'ente, così come stabilite dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

- La fattispecie di cui al comma 1 punisce le seguenti condotte:
 - 1) l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione;
 - 2) la continuazione dell'effettuazione di detti scarichi nuovi ovvero il mantenimento degli stessi nonostante la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.
- Il comma 2 dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006 prevede un'aggravante per il caso in cui le condotte punite descritte nel comma 1 abbiano ad oggetto lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006.
- La fattispecie di cui al comma 3 punisce la seguente condotta: l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni ricevute dall'autorità competente.
- La fattispecie di cui al comma 5 è speciale rispetto a quella prevista dal comma 3 e punisce le ipotesi di effettuazione degli scarichi delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, sì in presenza dell'autorizzazione prevista, ma in violazione dei limiti in essa previsti ovvero delle prescrizioni di legge o *ad hoc* ricevute dall'autorità competente.
- La fattispecie di cui al comma 11, è posta a tutela generale della falda acquifera e punisce l'effettuazione di scarichi vietati a norma degli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006, ovvero ogni condotta di scarico di acque reflue sul suolo – fuori dei casi di deroga espressa di cui all'art. 103 – ovvero di scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 D.Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti

Art. 258 D.Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 259 D.Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

Art. 260 D.Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006, nei commi rilevanti ai fini della responsabilità delle persone giuridiche punisce tre diverse condotte illecite, ovvero quelle di:

- a) gestione non autorizzata di rifiuti;
- b) gestione di discarica abusiva;
- c) miscelazione non autorizzata di rifiuti.

Le pene sono differenti sia per l'autore del reato, che per l'ente a seconda della diversa condotta realizzata, nonché in relazione al tipo di rifiuto (non pericoloso o pericoloso) gestito illecitamente.

Non rientra nel concetto di gestione né in quella di stoccaggio, il "deposito temporaneo", ovvero il deposito

di rifiuti effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti prima della loro raccolta che avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, al fine della successiva gestione: la condotta di deposito temporaneo dei rifiuti è, in questo senso, operazione preliminare e preparatoria della successiva gestione.

- Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, previsto dal comma 1 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, punisce tutte le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, che avvengano in assenza delle prescritte comunicazioni, iscrizioni o autorizzazioni, e poste in essere, perciò, in violazione dei regimi amministrativi di controllo connessi alle varie fasi di gestione dei rifiuti.
- L'art. 256 comma 3 punisce la “realizzazione o gestione di discarica non autorizzata” ovvero di discarica abusiva.
- L'art. 256 comma 5 sanziona la “miscelazione di rifiuti”.

La miscelazione consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da originare una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo.

La miscelazione di rifiuti è vietata, in ogni caso, dall'art. 187 D.Lgs. 152/2006, se vengono miscelati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

Bonifica dei siti - Art. 257 D.Lgs. 152/2006

La norma di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 contempla due diverse fattispecie di reato:

- a) l'omessa bonifica di sito inquinato con superamento delle “CSR”;
- b) l'omissione della comunicazione di cui all'art. 242.

Soggetto attivo di entrambe le fattispecie di reato è colui che è tenuto alla bonifica, cioè il soggetto inquinatore: solo il soggetto autore dell'inquinamento risponde per il reato in commento e non, invece, il proprietario o altro soggetto titolare di diritto reale sul sito, che non abbia anche partecipato all'attività inquinante.

Per “bonifica” si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento o le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSR.

La disciplina della tutela dell'ambiente prevede che, ogni qual volta un evento provochi la contaminazione di un sito con superamento delle concentrazioni di soglia rischio, l'autore dell'inquinamento sia obbligato a provvedere alla messa in sicurezza del sito ed alla sua bonifica.

L'art. 242 D.Lgs. 152/2006 prevede l'iter procedimentale da seguire al verificarsi di un evento che abbia contaminato o sia potenzialmente in grado di contaminare un sito o di aggravare la situazione di contaminazione di un sito già storicamente contaminato.

In ipotesi di inquinamento, l'autore dell'inquinamento potenzialmente pericoloso per l'ambiente è tenuto, entro 24 ore dall'evento, a:

- 1) attuare le misure di prevenzione necessarie;
- 2) dare comunicazione alle autorità dell'evento al fine di consentire l'attivazione di tutte le procedure di contenimento e prevenzione del danno ambientale.

La condotta incriminata dalla norma di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 è l'omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente in esito al procedimento di cui all'art. 242. La stessa norma sanziona anche l'omessa comunicazione di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/2006, cioè la mancata attivazione delle autorità competenti rispetto all'inquinamento provocato.

Entrambi i reati in commento sono reati omissivi di mera condotta, cioè il legislatore sanziona la mancata attivazione dell'agente rispetto a comportamenti dovuti e previsti da norme di legge.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Art. 258 D.Lgs. 152/2006

La norma di cui all'art. 258 sanziona le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta di registri e formulari. Le ipotesi di illecito contenute nella disposizione di legge hanno per lo più natura di illecito amministrativo. Sanzioni penali sono previste solo per i casi di:

- predisposizione di falso certificato di analisi di rifiuti, con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimiche dei rifiuti;
- uso di falso certificato di trasporto.

Le condotte rilevanti consistono nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuto con informazioni false e nell'utilizzo del certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti - Art. 259 D.Lgs. 152/2006

L'art. 259 punisce la condotta di traffico illecito di rifiuti.

Si tratta di condotta diversa da quella del semplice trasporto di rifiuti, poiché non consiste nel trasporto di rifiuti nell'ambito del territorio nazionale, bensì nella spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Regolamento CEE 259/93 o nella spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento in violazione dell'art. 1 del Regolamento.

Per spedizione si intende sia l'attività di chi dispone il trasporto da un luogo ad un altro, sia l'attività di chi materialmente lo esegue.

Si intende cioè "traffico illecito" qualunque spedizione transfrontaliera che:

- a) sia effettuata senza la notifica a tutte le autorità competenti interessate, conformemente al citato Regolamento CEE
- b) sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- c) sia effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate, ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- d) non sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- e) comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- f) sia contraria alle disposizioni degli artt. 14, 16, 19 e 21.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D.Lgs. 152/2006

L'art. 260 D.Lgs 152/2006 punisce invece le "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" e riproduce il contenuto dell'art. 53-bis del Decreto Ronchi.

Il reato punisce una pluralità di condotte che devono realizzarsi nel contesto di una struttura organizzata tendenzialmente destinata ad operare con stabilità e continuità.

Le operazioni sanzionate sono tassativamente elencate dalla norma e consistono nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione ed in ogni caso nella gestione abusiva dei rifiuti, così richiamando anche le condotte di recupero, smaltimento, trasporto e controllo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 nonché quelle di commercio ed intermediazione.

LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico e controllo della tracciabilità dei rifiuti

Sistema informatico e controllo della tracciabilità dei rifiuti - Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006

Con il D.L. 135/2018, convertito con Legge 12/2019, è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI a partire dal 1 gennaio 2019.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge conversione in data 13.02.2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, D.lgs. 152/2006.

Trova, pertanto, applicazione l'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

Si osserva che l'art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006 (*sistema informatico e controllo della tracciabilità dei rifiuti*), che prevede ipotesi di reati connessi alla gestione del SISTRI, non è stato abrogato/modificato, né al momento dell'aggiornamento del presente modello organizzativo è stato modificato l'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 che inserisce l'art. 260-bis, del D.Lgs. 152/2006, nel catalogo dei reati presupposto.

Tuttavia l'abrogazione del SISTRI comporta la conseguente abrogazione degli articoli 188-bis e 188-ter, nonché del collegato art. 260-bis del D.lgs. 152/2006. Per completezza, qui di seguito, si riporta la descrizione del reato in oggetto.

All'interno dell'articolo 260-bis è possibile evidenziare almeno tre fattispecie:

➤ Mancata iscrizione al SISTRI e omesso pagamento del contributo per l'iscrizione (co. 1 e 2)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema (SISTRI) nei termini previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 Euro. In caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 a 93.000,00 Euro. Le medesime sanzioni si applicano anche ai soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, quale sanzione accessoria, anche la sospensione immediata dal servizio fornito dal sistema nei confronti del trasgressore.

➤ Omessa compilazione del registro cronologico (commi 3 e 4)

L'art. 260-bis, comma 3, stabilisce che chiunque:

- ometta di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI area movimentazione,
- ovvero fornisca al suddetto sistema informazioni o inesatte
- altera fraudolente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo
- o, comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento,

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.000,00 Euro. La sanzione è ridotta (da 1.040,00 a 6.200,00 Euro) in ipotesi di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550 Euro.

Nell'ipotesi in cui le condotte sopra descritte siano riferibili a rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa varia da 15.500,00 a 93.000,00 Euro cui segue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto al quale l'infrazione è imputabile, ivi compresa la sospensione della carica di amministratore. La sanzione è ridotta (da 2.070,00 a 12.400,00 Euro) nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti. Se le indicazioni

riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 120,00 a 3.100,00 Euro.

L'inadempimento degli ulteriori obblighi derivanti dal SISTRI, diversi da quelli esaminati nei commi da 1 a 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da 2.600,00 a 15.500,00 Euro, che viene aumentata (da 15.500,00 a 93.000,00 Euro), in ipotesi di rifiuti pericolosi.

➤ Sanzioni relative al trasporto di rifiuti

Anche nelle ipotesi relative alla scheda cartacea che deve accompagnare il rifiuto, sotto il profilo penale (trasporto di rifiuti pericolosi e falso in analisi) si applica la pena di cui all'art. 483, c.p., a colui che:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati.

La stessa sanzione è prevista per il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI area movimentazione e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;

Da segnare infine l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa, relativa all'ipotesi del trasporto effettuato con una copia cartacea della scheda SISTRI area movimentazione fraudolentemente alterata. In questo caso, il trasportatore è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482, c.p., (che prevedono l'applicazione della sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta ex art. 482 di un terzo). La pena è aumentata fino a un terzo in ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi.

I.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

1. fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

1. abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
2. conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
3. miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
4. falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione;
5. compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a danneggiare la salute delle persone e/o le componenti naturali dell'ambiente;
6. impedire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo;

7. utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia di sostanze ozono lesive ed emissioni in atmosfera.

I.3 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il “Responsabile Interno”).

Il Responsabile Interno:

1. diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
2. garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
3. collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
4. comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV.

I.4 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

01. Gestione del servizio trasporti e officina/depositi e degli adempimenti in materia ambientale (inclusa la partecipazione a bandi di gara)

PARTE SPECIALE “L”

L. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L.1 Le tipologie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “L”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all’ art. 24-ter del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

LA NORMA DI RIFERIMENTO ED IL TITOLO DI REATO

Art. 416 cod.pen. - Associazione per delinquere

Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione del sesto comma, c.p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all’associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati.

Elemento oggettivo delle fattispecie in esame è l’accordo a carattere generale e continuativo volto all’attuazione di un programma delinquenziale, il numero minimo di tre associati e l’indeterminatezza del programma criminoso.

Elemento psicologico del reato è la consapevolezza e volontà di associarsi avendo lo scopo di commettere più delitti e dunque di contribuire all’attuazione del programma criminoso (dolo specifico).

La consumazione del reato è indipendente dalla realizzazione dei delitti programmati e si ha quando la volontà di ciascun associato si sia accordata con quella di almeno altri due partecipanti e sia stato predisposto un minimo di organizzazione.

Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è sufficiente qualunque figura di aiuto, per esempio l’agevolazione nell’ottenimento di un finanziamento.

L.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminosi sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “L” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono tutte le attività sensibili e aree in quanto reato trasversale.

L.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- ✓ fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ compiere azioni o tenere comportamenti collusivi che siano finalizzati ad acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- ✓ fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ✓ ricevere o farsi promettere denaro o altra utilità al fine di effettuare scorrette rilevazioni dei prezzi;
- ✓ effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ✓ omettere informazioni su clienti, fornitori, consulenti giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente parte speciale;
- ✓ attuare servizi senza aver preventivamente identificato il cliente secondo le modalità previste dalle procedure interne e richieste dalla legge;
- ✓ violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale.

L.4 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. tutte le attività strumentali-funzionali.

PARTE SPECIALE “M”

M. REATI TRIBUTARI

M.1 Le tipologie dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “M”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all’ art. 25-quinquiesdecies del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in Legge 157/2019, vi è l’inserimento dei principali delitti tributari nel catalogo dei reati “presupposto” per la responsabilità degli enti.

Inoltre, di recente, l’art. 5 del D.Lgs. 75/2020, ha inserito il comma 1-bis nell’art. 25-quinquiesdecies, introducendo la responsabilità dell’ente per gravi frodi IVA in danno dell’U.E.

LE C.D. “FRODI FISCALI”

Art. 2, c. 1 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (di valore superiore a € 100.000)

Art. 2, c. 2-bis d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (di valore inferiore a € 100.000)

L’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 disciplina la c.d. “frode fiscale”, reato commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Come esplicitato dal secondo comma della disposizione in esame, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Il comma 2-bis dell’articolo, aggiunto dall’articolo 39, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 opera una differenziazione, prevedendo una pena meno severa se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000,00.

La frode fiscale può essere commessa da tutti i soggetti (persone giuridiche comprese) tenuti per legge a presentare delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La condotta del reato consiste nell’indicazione, in una delle predette dichiarazioni, di elementi passivi fittizi e nel contemporaneo avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Sono elementi passivi i valori che concorrono in senso negativo alla formazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta. Di fatto quindi commette tale reato chi indica dei costi superiori a quelli realmente sostenuti al solo fine di diminuire la base imponibile e la conseguente imposta.

Il reato si realizza sia se gli elementi passivi “fittizi” si riferiscano a fatture per operazioni interamente o parzialmente inesistenti, sia nel caso di c.d. sovrapproduzione (fattura indica costi effettivamente sopportati, ma più alti di quelli reali). Le fatture false devono essere registrate nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero detenute ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Art. 3 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Il reato di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

Si tratta di un reato residuale rispetto a quello di cui all'art. 2 dello stesso decreto 74/2000.

La legge n. 157/2019 ha inserito, accanto alla sanzione pecuniaria fino a 500 quote, anche:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quanto, più precisamente, al reato in oggetto, la condotta tipica fraudolenta deve articolarsi in una delle tre modalità descritte dalla norma, che sono tra loro equipollenti ed alternative. Si tratta di:

- i.)* compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente: operazioni apparenti, poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente ovvero riferite a soggetti fittiziamente interposti (cfr. art. 1 D.Lgs. 74/2000, lett. g-bis);
- ii.)* utilizzo di documenti falsi (come chiarito dal comma 2 dello stesso art. 3, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria);
- iii.)* utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria (cfr. art. 1 D.Lgs. 74/2000, lett. g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà). L'intrinseca idoneità decettiva che dovrà essere valutata attraverso un giudizio di "prognosi postuma", vale a dire secondo una valutazione *ex ante*.

DELITTI COMMESSI NELL'AMBITO DI SISTEMI FRAUDOLENTI TRASFRONTALIERI AL FINE DI EVADERE L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON INFERIORE A DIECI MILIONI DI EURO

Art. 4, D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Art. 5, c. 1 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila

Art. 5, c. 2 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila

Art. 10-quater, c. 1 D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione con crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro

Art. 10-quater, c. 2 D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione con crediti inesistenti per un importo annuo

superiore a cinquantamila euro

Attraverso l'art. 5 del D.Lgs. 75/2020, all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, è stato inserito il nuovo comma 1-bis, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per gravi frodi IVA in danno dell'U.E.

In esso viene statuito che, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele ex articolo 4 una sanzione fino a 300 quote
- b) per il delitto di omessa dichiarazione ex articolo 5 una sanzione fino a 400 quote
- c) per il delitto di indebita compensazione ex articolo 10-quater una sanzione fino a 400 quote

L'aumento della sanzione di un terzo e le sanzioni interdittive, già previsti nel testo dell'articolo 25-quinquiesdecies, si applicheranno anche ai reati appena introdotti.

Commette il reato di dichiarazione infedele chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi determinando un'evasione d'imposta.

Commette il reato di omessa dichiarazione chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte.

Commette il reato di indebita compensazione chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, crediti non spettanti o inesistenti

EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Art. 8, c. 1 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi superiori ad € 100.000

Art. 8, c. 2 bis D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a € 100.000

L'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il secondo comma di tale norma chiarisce che, in tale contesto, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il comma 2-bis della norma prevede una pena più lieve per il caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila.

La norma in esame costituisce il corrispondente "speculare" rispetto alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti punita dall'art. 2 del decreto, in quanto punisce le c.d. "cartiere", vale a dire le società specializzate nell'emissione di documenti contabili ai quali non corrisponde l'effettiva esecuzione di una prestazione.

Possono commettere il reato in questione potenzialmente non solo tutti i soggetti istituzionalmente tenuti all'emissione di fatture o al rilascio di documenti fiscalmente rilevanti, ma anche il privato, nel momento in cui attesta di avere compiuto una (inesistente) prestazione di lavoro autonomo occasionale.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il reato in esame punisce chi, al fine di evadere le imposte, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. L'obbligo di conservazione dei documenti non deve necessariamente provenire da una norma di natura tributaria, ma può essere desunto anche da norme civilistiche. Rientrano in tale elenco anche le fatture ricevute da terzi, nel caso in cui indichino costi inseriti nelle dichiarazioni fiscali.

Questo reato mira a tutelare l'attività di verifica che gli organi accertatori effettuano ai fini del controllo sull'osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte dovute al Fisco e sanziona le condotte, finalizzate all'evasione, che impediscano od ostacolino l'accertamento di un'obbligazione tributaria ed il conseguente avvio della procedura di esazione del debito erariale.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

L'art. 11 D.Lgs.74/2000 contempla due fattispecie, per il vero piuttosto eterogenee.

Il primo comma dell'articolo 11 punisce una condotta storicamente definita come "frode esattoriale" e consistente nella condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma prevede due diverse ipotesi punitive a seconda che l'ammontare dell'imposta evasa superi o meno la soglia dei 50.000,00 euro.

Il secondo comma di tale norma invece riguarda un caso più particolare, relativo al compimento di una frode fiscale nell'ambito della presentazione della documentazione per la transazione fiscale (sanzionando chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi).

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I REATI TRIBUTARI

Le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13 del Decreto, ossia, alternativamente: (i) se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, oppure (ii) in caso di reiterazione degli illeciti –, si applicano in aggiunta le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

M.2 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;

- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

M.3 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze
2. Flussi monetari, Bilancio e rapporti con gli Organi Sociali
4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità
5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive
6. Gestione del servizio trasporti e degli adempimenti in materia di sicurezza (inclusa la partecipazione a bandi di gara)

PARTE SPECIALE “N”

H. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

H.1 Il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 25-quinquies)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “N”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del reato in essa contemplato ed indicato all’art. 25-quinquies del Decreto e ritenuto potenzialmente realizzabile. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità del predetto reato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

LA NORMA DI RIFERIMENTO ED IL TITOLO DI REATO

Art. 603-bis cod.pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato inserito nell’articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale.

L’illecito dell’ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Il reato è stato introdotto per colmare un vuoto di tutela rispetto ai soggetti lavoratori o in cerca di lavoro vittima del fenomeno del c.d. “*caporalato*”: si definisce “*caporalato*” il sistema di fornitura di forza lavoro da parte di alcuni soggetti intermediari, detti “*caporali*”, nei confronti di un datore di lavoro utilizzatore.

Precisamente, la fattispecie punisce chiunque

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori: cioè il c.d. “*caporale*”;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno: cioè anche “*il datore di lavoro utilizzatore*”.

Laddove sussistano condizioni di sfruttamento, rilevano ai fini del presente reato anche ipotesi di appalti illeciti e non genuini, così come ipotesi di distacco illecito.

Ai sensi del secondo comma dello stesso art. 603-bis, sussiste una condizione di sfruttamento ed approfittamento del bisogno dei lavoratori ogni qualvolta si abbia:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzione difforme dai CCNL o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

L’art. 603-bis c.p. prevede tre aggravanti specifiche che comportano un ulteriore aumento della pena (per l’autore del reato non per l’ente):

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- Il reato è punibile a titolo di dolo.

H.2 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- ✓ fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
- ✓ utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- ✓ violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale.

H.3 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, il Direttore Generale nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

H.4 Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportate le attività c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

2. Selezione, assunzione, gestione del personale dipendente

ALLEGATO A) – PROTOCOLLI

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività funzionali e/o strumentali relativi, è tenuto ad osservare i principi di controllo e i principi di comportamento riportati nel presente Modello e nel Codice Etico adottati dalla Società.

La Società condanna, tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio, i comportamenti difforni ai principi sopra riportati.

I soggetti responsabili trasmettono attraverso appositi report, anche via e-mail, all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi che consentono di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali verificatisi nel periodo di riferimento.

I report, o le comunicazioni formali, devono essere sottoscritti e trasmessi da parte del Responsabile identificato anche qualora non vi sia nulla da segnalare. Per la responsabilità della trasmissione, i dettagli sui report e la periodicità di trasmissione, si veda il documento "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza", cui si rimanda.

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze

Il processo di approvvigionamento di TUA, essendo Società "in house", deve avvenire in ottemperanza della normativa "Codice Appalti" (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e delle disposizioni interne della Società:

- Modello, Codice Etico
- Ordini di servizio tra cui, in particolare, l'Ods 11/2020 del 9/01/2020 "UTILIZZO PROCEDURA SAP"
- Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie con indicazioni per quelli di importo superiore di cui al D.Lgs n.50/2016
- Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi e l'utilizzo delle procedure di gara telematica
- Regolamento istituzione e gestione dell'elenco per l'affidamento dei servizi legali
- Regolamento per affidamento di incarichi professionali
- Regolamento alienazione e acquisto di beni immobili e mobili registrati

Oltre ai citati documenti, devono essere rispettati i criteri e i parametri di concorrenza, lealtà, competenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità nella scelta dei fornitori/consulenti e nella gestione dei rapporti con gli stessi.

A tal fine, è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- attuare consulenze senza garantire congruità, adeguatezza e documentabilità dell'iniziativa.

Il RUP nonché i membri della Commissione di gara, laddove nominata, sia istruttoria che la successiva giudicatrice, ivi incluso l'eventuale Segretario, devono, prima della nomina, e per tutte le tipologie di acquisti, aver accettato il Modello 231, il Codice Etico e i regolamenti che disciplinano gli acquisti adottati dalla Società ed aver rilasciato apposita autocertificazione attestante l'assenza di cause di inconfirmità dell'incarico, di

conflitti di interesse e l'assenza di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

I contratti/lettere di incarico con fornitori/consulenti, partner, o altri soggetti terzi che operino per conto delle Società dovranno riportare la seguente clausola:

“Il fornitore / professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da TUA S.p.A., disponibili sul sito www.tuabruzzo.it quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e dichiara di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte del fornitore / professionista dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ”.

In sintesi, il processo di acquisizione di beni, servizi e consulenze si articola nelle seguenti fasi:

- emissione della Richiesta d'Acquisto da parte del Responsabile della Funzione/Direzione richiedente;
- nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti e, sentita la Direzione Aziendale, scelta della procedura da adottare;
- scelta del fornitore e emissione dell'ordine di acquisto/formalizzazione contrattuale;
- gestione operativa dell'ordine/contratto;
- emissione dell'autorizzazione a pagare (benestare) e consegna documentazione a corredo del buon esito della fornitura/prestazione.

Tale processo è gestito all'interno della procedura SAP che prevede, in un sistema vincolante, vari livelli autorizzativi informatizzati distinti per documento e grado di responsabilità. La corretta conclusione di ciascun flusso documentale, corredato dalle autorizzazioni richieste, permetterà, previa accettazione e collaudo, la liquidazione del fornitore.

In via generale, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (si veda Parte Speciale “C” del presente Modello);
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla suddetta Parte Speciale;
- utilizzare il processo di approvvigionamento per influenzare la volontà o l'indipendenza di giudizio di rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere vantaggi, evitare la comminazione di sanzioni, etc.;
- effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, a dipendenti di altre società private.

Di seguito le principali prescrizioni procedurali da porre sotto attento controllo e verifica:

- l'ordine di acquisto deve essere rilasciato solo dopo essere stato adeguatamente autorizzato e sottoscritto da soggetti dotati dei necessari poteri;
- eccezion fatta per i beni di modico valore, l'approvvigionamento di beni e servizi deve essere sempre regolato da contratto ovvero ordine scritto, con chiara indicazione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio e del fornitore/prestatore;
- i contratti devono essere sottoposti ad un'attenta verifica periodica della regolarità della documentazione e relative attestazioni (ad es. regolarità contributiva DURC nei casi di subappalto). Tale

verifica potrà essere effettuata a campione, purché sia garantita una rotazione, e comunque dovrà essere sempre svolta prima del rilascio del bene al pagamento;

- il pagamento al fornitore/consulente deve avvenire solo a seguito di una validazione preventiva da parte del responsabile della funzione interessata dall'acquisto ed autorizzato secondo il sistema di procure e deleghe in essere;
- il ricorso alla deroga o alla somma urgenza deve essere adeguatamente motivata e tracciata;
- la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata e autorizzata a un adeguato livello gerarchico e, comunque, durante lo svolgimento di tutte le attività della procedura, deve essere garantito il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema di procure e deleghe in essere;
- i requisiti di ammissione alla gara devono essere esplicitati in modo logico, ragionevole e proporzionale al fine di assicurare:
 - la massima partecipazione,
 - la loro puntuale individuazione,
 - la parità di trattamento;
- per gli acquisti "sotto-soglia" deve essere effettuata un'adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore a partire da quelli presenti nell'Albo fornitori (ad es. invio di almeno tre richieste di offerte, valutazione delle offerte ricevute, selezione) garantendone la relativa tracciabilità delle operazioni;
- l'oggetto della fornitura/prestazione deve essere puntualmente definito, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione;
- deve essere acquisito l'impegno formale da parte dell'affidatario dei lavori ad uniformarsi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle linee di condotta del Modello al fine di sanzionare eventuali comportamenti contrari ai principi etici aziendali;
- deve essere ottenuta una dichiarazione di assenza di rapporti preesistenti tra il fornitore e la Pubblica Amministrazione ostativi all'affidamento della fornitura;
- deve essere prevista l'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo in oggetto (ad es. in linea di principio non vi deve essere coincidenza di identità tra chi richiede la fornitura/consulenza, chi autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione);
- devono essere presenti i livelli di approvazione per la certificazione/validazione del servizio ricevuto dal consulente/professionista (es. fattura controfirmata per validazione);
- devono esistere i requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso;
- nell'impiego di consulenti esterni, nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere previsti dei meccanismi di verifica preventiva dell'assenza di contemporanea collaborazione sulla medesima materia con le stesse amministrazioni pubbliche (per esempio mediante auto-certificazione del consulente esterno).

Tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

2. Selezione, assunzione e gestione del personale, compresi i rimborsi spese e le spese di rappresentanza

I Responsabili delle direzioni Organizzazione e Gestione Strategica e Performance Management e Relazioni Sindacali, ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti ad osservare e far rispettare a tutto il personale coinvolto le disposizioni di legge esistenti in materia di assunzione (ad es. ex art. 18 del D.Lgs. 133/2008 e

s.m.i.). Inoltre, sono tenuti a far rispettare le disposizioni contenute all'interno del Regolamento disciplinante le modalità di selezione pubblica per il reclutamento del personale, del Regolamento disciplinante le modalità di copertura interna delle posizioni e del Regolamento interno performance management connesso al sistema premiante per tutto quanto non previsto nel presente documento.

I requisiti richiesti e riportati negli avvisi di selezione devono essere definiti congiuntamente dal Responsabile della direzione Organizzazione e Gestione Strategica e dal Responsabile dell'Area a cui la risorsa sarà destinata;

I suddetti requisiti devono essere esplicitati in modo logico, ragionevole e proporzionato in modo da assicurare la massima partecipazione;

Coerentemente con i principi aziendali di cui al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto tassativo divieto a chiunque di concedere promesse d'assunzione in favore di:

- rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- loro parenti e affini;
- soggetti segnalati dai soggetti di cui ai punti precedenti;

al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato, il personale deve garantire il rispetto dei seguenti principi:

- la selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei candidati rispetto ai profili professionali e psico-attitudinali ricercati, garantendo le pari opportunità per tutti i soggetti interessati;
- le procedure di selezione dovranno evitare qualsiasi forma di clientelismo o favoritismo;
- le informazioni richieste ai candidati dovranno rispettare la sfera privata e le opinioni personali;
- il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare;
- il personale opera in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento Interno adottato dalla Società.

Deve essere conservata evidenza documentale delle singole fasi del processo di selezione e assunzione del personale (ad es. valutazione del candidato sia da parte del Responsabile richiedente sia dal Responsabile della direzione Organizzazione e Gestione Strategica);

La direzione Organizzazione e Gestione Strategica definisce e adotta:

- adeguati criteri per realizzare la rotazione dei Responsabili delle attività operative (ad es. capituono) e degli operatori impiegati nelle aree a più elevato rischio di corruzione,
- adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

La lettera di impegno all'assunzione e il relativo contratto di assunzione devono essere firmate dal soggetto a ciò autorizzato secondo il sistema di procure e deleghe in vigore.

La lettera di assunzione deve contenere il riferimento all'obbligo di ottemperanza del Codice Etico e del Modello adottati dalla Società e sottoscritta, quindi, per presa conoscenza e accettazione.

Ai nuovi assunti, autorizzati a trattare dati personali per l'espletamento della propria attività lavorativa, dovranno essere fornite apposite istruzioni e consegnata, unitamente alla lettera di assunzione, la nomina di "autorizzato al trattamento dei dati personali".

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni neoassunto riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;

- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- trattamento dei dati personali;
- norme e comportamenti da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute e la sicurezza associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

I benefit sono gestiti nel rispetto della normativa previdenziale, contributiva e fiscale in materia. La Società provvederà all'assoggettamento impositivo delle retribuzioni in natura (benefit) sulla base delle disposizioni di volta in volta vigenti.

Nel processo di gestione dei benefit deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi:

- i benefit possono essere assegnati esclusivamente al personale dipendente allo scopo di integrarne la normale retribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività;
- le politiche di assegnazione dei benefit (in termini di individuazione dei soggetti assegnatari e delle tipologie di benefit da assegnare) sono definite e formalizzate in apposite determinate del CdA;
- l'assegnatario deve sottoscrivere un'apposita comunicazione della politica aziendale in materia di corretto utilizzo del benefit (ad es. auto);
- l'area direzione Organizzazione e Gestione Strategica deve mantenere evidenza documentale delle singole fasi del processo (individuazione del soggetto beneficiario, assegnazione, rinnovo e revoca).

La Società può avvalersi esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Periodicamente (almeno una volta l'anno) l'area direzione Performance Management e Relazioni Sindacali, competente della formazione del personale, esamina le richieste dei vari settori aziendali, in collaborazione con il DG, valuta le esigenze formative del personale e sviluppa specifici programmi formativi compatibilmente con le risorse economiche di budget all'uso destinate. Nei piani formativi deve essere prevista anche la formazione sul Modello 231, anche in ambito anticorruzione, la formazione obbligatoria per la Sicurezza dei luoghi di lavoro e la formazione Privacy.

E' fatto divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ed è richiesto l'impegno del lavoratore straniero affinché assicuri flussi informativi continui e costanti verso il "datore di lavoro" in caso di modifiche dello status di lavoratore straniero (es. scadenza permesso di soggiorno); il suddetto divieto è esplicitamente previsto nella contrattualistica con agenzie specializzate nel lavoro interinale.

La Società assicura, inoltre, verifiche periodiche della sussistenza del limite di legge per il ricorso al lavoro interinale.

TUA è impegnata all'osservanza dei principi etici generali di rispetto della personalità individuale, senza alcuna forma di discriminazione verso i propri collaboratori (mobbing).

Laddove implementate, devono essere formalmente stabiliti ed efficacemente svolti controlli periodici e documentati sul calcolo e sul pagamento delle remunerazioni variabili.

Non devono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni, in particolare da rappresentanti della Pubblica Amministrazione che beneficiano di ospitalità.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori sono responsabili dell'utilizzo e della custodia dei beni concessi loro da TUA S.p.A. ed in conformità al principio del "*neminem ledere*", i danni cagionati saranno risarciti secondo le disposizioni di legge.

Anche le dotazioni ed applicazioni informatiche devono essere utilizzate nel rispetto di quanto sopra ed in particolare:

- seguendo attentamente le politiche di sicurezza e riservatezza aziendali;
- evitando assolutamente l'acquisizione, l'utilizzo o la trasmissione, in particolar modo se massiva, di informazioni e contenuti non attinenti all'attività lavorativa;
- non alterando le configurazioni hardware e software fornite da TUA S.p.A.

Tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

3. Flussi monetari, Bilancio e rapporti con gli Organi Sociali

Nell'area Direzione Amministrazione e Finanza devono essere rispettate le disposizioni di legge esistenti e quelle contenute all'interno del "Regolamento delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria" e del "Regolamento per nomina e compenso organi amministrativi e di controllo, approvazione dello statuto, variazione del capitale sociale".

Il personale della Società deve garantire il rispetto dei seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili italiani o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte della Società di Revisione, del Collegio Sindacale e del Socio è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente da soggetti abilitati.

Il Direttore Generale/CdA deve condividere con il Collegio Sindacale e la Società di revisione le valutazioni delle voci contabili in occasione di operazioni straordinarie e, comunque, in tutti i casi in cui ciò sia previsto dal Codice Civile.

Eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile.

In ogni caso, tutte le attività inerenti al processo in oggetto devono avvenire nel più scrupoloso rispetto delle normative applicabili (es. Codice Civile).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati che siano falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando così un danno agli stessi;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività

aziendale, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente da soggetti abilitati nell'uso del sistema informatico adottato, in accordo ai livelli autorizzativi previsti dalla Società.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto; pertanto, è compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile, ordinata e archiviata secondo criteri logici e di buona amministrazione.

Tutte le informazioni strumentali al processo valutativo o di stima delle voci di bilancio devono essere archiviate sotto la responsabilità degli Uffici aziendali che producono/ricevono tali informazioni.

Qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, l'Ufficio Amministrazione, finanza e controllo di gestione informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

La bozza di bilancio (inclusi i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno) deve essere sempre messa a disposizione dell'Amministratore con ragionevole anticipo rispetto alla seduta di approvazione del progetto di bilancio.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

La trasmissione delle informazioni deve essere consentita alle sole persone autorizzate e avvenire attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni.

Ogni modifica ai dati contabili, fatta eccezione per piccole operazioni di storno e/o rettifica dettate dalla normale e ordinaria tenuta della contabilità, deve essere effettuata garantendo la tracciabilità dell'operazione di modifica e previa formale autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione, devono essere documentate e conservate a cura del Responsabile Area Amministrazione e Finanza.

Deve essere sempre garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale/Società di Revisione.

I pagamenti relativi a beni, servizi e consulenze devono avvenire esclusivamente a seguito di verifica del ricevimento del bene/controprestazione e della verifica delle relative fatture.

Deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti con i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme.

Deve essere assicurata la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Deve essere sempre prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette.

Devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non deve essere data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo.

Le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere sempre una causale espressa e essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni.

Devono essere vietati i flussi in denaro contante sia in entrata che in uscita, salvo che per tipologie minime di spesa, come le operazioni di piccola cassa inferiori agli euro 100,00, espressamente autorizzate dal Responsabile Area Amministrazione e finanza.

Per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea.

Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai dipendenti, deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni.

Tutte le attività di gestione dei flussi monetati e finanziari (ad es. gestione della piccola cassa, gestione dei pagamenti, gestione degli incassi, riconciliazioni periodiche) devono essere svolte da attori diversi (ad es. in linea di principio non vi deve essere coincidenza di identità tra chi effettua operativamente l'attività e chi autorizza/supervisiona l'attività stessa).

Tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità

In virtù del principio di integrità sul quale la Società fonda la propria reputazione, i dipendenti ed i collaboratori non devono accettare, neanche in occasione di festività, denaro, contributi, regali di valore eccessivo complessivamente superiore a euro 150,00 e altre utilità correlate alle loro attività professionali o che possano essere considerate illegali, non etiche o compromettenti. Comunque, ciascuna utilità deve essere comunicata all'Ufficio del Personale.

La Società non può distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi e osservando modalità e istruzioni previste dai regolamenti aziendali (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda o per se stessi.

In ogni caso, i dipendenti e collaboratori si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

Fermi i limiti di legge e previa adeguata giustificazione è possibile aderire a richieste di contributi o sponsorizzazioni provenienti da associazioni senza fini di lucro, che siano caratterizzate da un elevato valore sociale, o benefico, culturale, nonché artistico e sportivo.

È fatto divieto di erogare contributi, diretti e indiretti, e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

Il personale preposto all'acquisto di beni e servizi e all'attuazione di consulenze, non deve subire alcuna forma di pressione, da parte dei fornitori/consulenti, per la donazione di materiali, prodotti e/o somme di denaro in favore di associazioni di carità/solidarietà o simili.

Non sono consentite donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo.

Sponsorizzazioni, liberalità e omaggi devono essere erogati nel rispetto della normativa, anche fiscale, applicabile.

Gli eventuali fornitori delle utilità devono essere scelti all'interno della lista fornitori così come previsto dal protocollo "Acquisti di beni, servizi e consulenze".

Tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti aziendali muniti degli occorrenti poteri in conformità al sistema di deleghe e procure, ovvero da coloro che siano da questi formalmente delegati. La delega può essere conferita anche mediante email o comunicazione al momento stesso della verifica.

Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali) e con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Il personale delegato a intrattenere, per conto della Società, rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le persone fisiche che la rappresentano, deve operare nel rigoroso e costante rispetto della normativa vigente.

Al personale delegato a intrattenere rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione è fatto obbligo di garantire i principi di trasparenza, onestà e correttezza al fine di non compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

È fatto obbligo intrattenere, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con le Autorità, cooperare con esse salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, è fatto obbligo produrre e fornire tutti i documenti richiesti dalle Autorità e fornire risposte complete, attinenti ed esaustive ai quesiti posti dalle medesime Autorità. È comunque vietato dare e/o richiedere a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.

Nel corso della gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura:

- il responsabile identificato deve informare l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;
- eventuali professionisti esterni devono essere scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza come previsto nel protocollo "Acquisti di beni, servizi e consulenze";
- la nomina dei professionisti esterni deve avvenire nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- l'incarico a professionisti esterni deve essere conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione.

I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo.

Tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte di personale dotato di idonei poteri, conformemente a quanto previsto dal sistema vigente di procure e deleghe.

I rapporti con i rappresentanti della P.A. incaricati di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive devono essere verificabili attraverso l'archiviazione della documentazione (es. verbali di accertamento, reportistica

prodotta, risultanze, etc.) e di qualsiasi altro elemento idoneo a definire chiaramente, anche a posteriori, la tipologia del rapporto intercorso.

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione incaricati di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti.

Tutta la documentazione destinata alla P.A. deve essere elaborata in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo; deve, inoltre, essere verificata e sottoscritta da parte dei Responsabili coinvolti o da altro soggetto munito di idonei poteri delegati.

Il personale coinvolto nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, qualora sia chiamato a sottoscrivere la documentazione correlata (es.: verbali), deve individuare il collega o il superiore dotato di idonee procure.

È fatto divieto di promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a rappresentanti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

È fatto divieto di tenere comportamenti volti a influenzare l'indipendenza di giudizio dei rappresentanti della P.A. incaricati di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive (es.: al fine di evitare sanzioni per la Società).

Inoltre, qualora i rapporti della Società con la P.A. siano gestiti anche attraverso professionisti esterni il relativo contratto/lettera di incarico deve contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegno al suo rispetto. In particolare il contratto/lettera di incarico prevede la "clausola 231" nel rispetto del protocollo "Acquisti di beni, servizi e consulenze".

I funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere accompagnati durante le verifiche ispettive da almeno un rappresentante di TUA in possesso di delega specifica, conferita anche a mezzo e-mail e ai sensi del Modello 231 adottato.

La documentazione deve essere conservata dal responsabile di direzione competente in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

6. Gestione dei finanziamenti pubblici

Durante le attività di gestione dei finanziamenti pubblici il personale di TUA deve fare riferimento ai seguenti principi:

- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di TUA S.p.A., devono essere formalmente autorizzati in tal senso (es.: mediante procura). L'autorizzazione può essere rilasciata anche a mezzo mail, notificata al dipendente e trasmessa anche all'Ufficio del Personale che la archivia all'interno della cartella del dipendente;
- i soggetti, coinvolti nel processo, che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno di TUA (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, etc.) devono essere formalmente delegati in tal senso (con idonea procura, se trattasi di un dipendente della Società o, nel caso di professionista esterno, tramite espressa previsione nella lettera di incarico).

È fatto, inoltre, divieto al personale dipendente di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori in errore nell'ambito della valutazione tecnico – economica della documentazione presentata;
- presentare agli Enti finanziatori informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge/normativi;
- destinare contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

È fatto obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di:

- ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ottenere particolari privilegi o agevolare, tramite iniziative non trasparenti e non formalizzate sul piano aziendale, gli interessi della Società, in sede di approvazione e/o erogazione del finanziamento;
- agevolare la posizione di TUA, in sede di predisposizione degli stati di avanzamento lavori (SAL);
- influenzare, a favore di TUA, il giudizio/parere dei Funzionari degli Enti finanziatori in sede di ispezioni/controlli/verifiche.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta, nella gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse ai progetti finanziati, i contratti con tali società devono contenere apposita clausola 231 nel rispetto del protocollo "Acquisti di beni, servizi e consulenze".

Tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

7. Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro

All'interno del budget annuale, la Società, laddove necessario, darà evidenza delle risorse destinate al raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Devono essere definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi a:

- valutazione e controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
- definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.

Devono essere definiti i meccanismi di predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi ("DVR", "DUVRI") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

Tutti gli attori rientranti nel modello di Salute e Sicurezza devono essere formalmente nominati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Deve essere predisposto un modello di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e

protezione.

Deve essere garantito un continuo allineamento tra i vari uffici/attori (Ufficio Personale; RSPP; Medico Competente) responsabili per la formazione/informazione dei dipendenti in ambito D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 231/2001.

Devono essere individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate.

Devono essere previste riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti.

Deve essere prevista la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive.

Devono essere previsti meccanismi di controllo che garantiscano l'inclusione nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.

In relazione ai rischi di reato in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori, è fatto divieto di:

- rappresentare situazioni non veritiere o comunicare alle Autorità competenti dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sullo stato delle misure antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro assunte dalla Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulle misure antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro assunte dalla Società.

Tutta la documentazione prodotta, inclusi gli attestati di frequenza specifici dei diversi attori ex D.Lgs. 81/2008, durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

8. Gestione del servizio TRASPORTI/DEPOSITO E OFFICINA e degli adempimenti in materia ambientale (inclusa la partecipazione a bandi di gara)

Il presente protocollo formalizza l'attività di TUA S.p.A. e in particolare la gestione del servizio rifiuti e degli adempimenti in materia ambientale.

Relativamente alla gestione del servizio TRASPORTI/DEPOSITO E OFFICINA e degli adempimenti in materia ambientale:

- devono essere richieste e preventivamente acquisite tutte le autorizzazioni, nonché devono essere effettuate le comunicazioni o le iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (attività/servizi, impianti, gestione rifiuti e acque di scarico);
- devono essere valutati i potenziali rischi e devono essere sviluppati adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente interessato dalle attività;
- si devono rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e monitorarne la validità;
- in caso di situazioni di emergenza si deve procedere alle comunicazioni dell'evento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9. Gestione dei contenziosi

Le valutazioni, le scelte e le azioni da adottare in merito al contenzioso vengono assunte dal CdA o dalla Direzione Generale, mentre la fase operativa del contenzioso è di competenza dell'Ufficio Legale.

Nell'ambito dell'organizzazione interna devono essere definiti i limiti delle deleghe di spesa, dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso sia in termini di costi legali che di valore complessivo della controversia.

I criteri di individuazione dei legali esterni devono rispettare le disposizioni contenute all'interno del "Regolamento istituzione e gestione dell'elenco per l'affidamento dei servizi legali".

I contratti/lettere di incarico devono contenere apposita clausola 231 nel rispetto del protocollo "Acquisti di beni, servizi e consulenze".

Premesso che il contenzioso viene gestito esclusivamente mediante ricorso a legali esterni l'articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra:

- coloro che hanno la responsabilità di gestire la fase operativa del contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni;
- coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto dei criteri definiti per la scelta dei legali esterni e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti.

Deve essere garantita l'informativa delle singole fasi del processo.

Tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

10. Gestione dei sistemi informativi

Le attività di installazione e manutenzione degli applicativi sui PC possono essere eseguite solo dagli amministratori di sistema.

I requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, alle applicazioni ed alla rete devono essere individuali ed univoci.

Devono essere chiaramente definite le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.).

La gestione di account e di profili di accesso devono prevedere l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema/dei pc utenti, utenze di super user, ecc.).

Sono condotte verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi; i risultati devono essere opportunamente registrati.

A fronte di eventi disastrosi la Società deve prevedere un piano di Business Continuity ed un piano di Disaster Recovery, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e delle attività ritenute critiche; le soluzioni individuate devono essere periodicamente aggiornate e testate.

Gli accessi effettuati dagli utenti sugli applicativi devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attuati controlli che identificano variazioni di massa nei database aziendali.

Devono essere condotte verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi; i risultati devono essere opportunamente registrati.

Qualora le attività, o parti di esse, del processo in oggetto siano affidate a società terze, il relativo contratto deve:

- prevedere esplicitamente il rispetto dei suddetti principi da parte del fornitore;
- contenere la clausola 231 prevista dal protocollo "Acquisti di beni, servizi e consulenze"
- prevedere il rispetto delle normativa privacy.

Tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

